IL MONTANARO
d'Italia
rivista dell'unione nazionale comuni
comunità ed enti montani



INSERTO

LA NUOVA LEGGE FRANCESE PER LO SVILUPPO E LA PROTEZIONE DELLA MONTAGNA

(legge n. 85-30 del 9 gennaio 1985)

Presentazione di

Edoardo Martinengo
Presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

Supplemento al n. 6 - Giugno 1985 de «IL MONTANARO D'ITALIA», mensile dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
Direttore resp.: Folco MAGGI — Editrice STIGRA - C.so San Maurizio 14 - Torino — 1° semestre 1985 — Sped. in abb. post. — Gr. III/70

Il Parlamento francese ha approvato la prima legge organica per la montagna che porta il titolo «Sviluppo e protezione della montagna» pubblicata con il numero 85-30 e con la data del 9 gennaio 1985. Si tratta di un provvedimento che ha avuto un iter parlamentare particolarmente lungo e complesso e che riunisce organicamente una serie di disposizioni in favore dei territori montani riprendendo anche alcune disorganiche norme preesistenti. La pubblicazione della legge è stata accolta con soddisfazione in Francia ed il testo ci è stato cortesemente inviato da M. De Caumont deputato e sindaco di Briançon che è stato il relatore sul provvedimento all'Assemblea Nazionale di Parigi e con il quale abbiamo avuto, più volte, interessanti scambi di idee sulla materia. Riteniamo di fare cosa gradita ai lettori del Montanaro pubblicando il testo tradotto della nuova legge francese proprio nel momento in cui si avvia nell'Aula del Senato il dibattito sulla riforma delle Autonomie che per taluni aspetti interessa anche la nostra legislazione sulla montagna.

Non è nostro intendimento in questa breve nota di presentazione «commentare» compiutamente la nuova legge, tuttavia ci paiono opportune alcune prime riflessioni con riserva di tornare più ampiamente sull'argomento.

Due aspetti si evidenziano con chiarezza e risultano fondamentali nell'impostazione della politica per la montagna in Francia di cui questa legge costituisce lo strumento operativo: il primo è la presa di coscienza da parte del Paese della specificità dei problemi della montagna, il secondo è la volontà di affrontare questi problemi nel quadro della solidarietà nazionale.

Sulla falsariga di questi principi, contenuti nel primo articolo della legge che, con il secondo, inerente all'impegno dello Stato di favorire la presa in considerazione degli obiettivi della legge da parte della Comunità Europea, rappresentano una dichiarazione d'intenti ed una individuazione di traguardi da raggiungere, si articola una serie di norme di considerevole interesse. È sufficiente scorrere l'indice dei sette Titoli e dei Capitoli nei quali la materia è suddivisa per cogliere quanto riuscito sia il tentativo del Parlamento francese non solo di razionalizzare la materia, ma di affrontare nella loro complessità l'insieme dei problemi che caratterizzano la realtà economica ed i rapporti sociali nelle zone di montagna.

Vengono anzitutto riproposti criteri per la individuazione delle «zone» di montagna che raggruppate con eventuali territori contigui non montani costituiscono i sette «massicci» che verranno delimitati con decreto. Questo aspetto della identificazione o meglio della reidentificazione dei territori montani, nel momento in cui analogo problema si pone per il nostro paese, riveste per noi un particolare interesse; su questo tema torneremo con maggiore approfondimento.

Ci sembra importante il sottolineare come si dia concretezza all'enunciazione di principio circa la presa di coscienza della specificità dei problemi montani nel contesto della politica nazionale. La costituzione, ed i compiti ad esso affidati, di un «Consiglio Nazionale della Montagna» presieduto dal Primo Ministro e nel quale siedono membri del Parlamento, degli Enti pubblici, delle organizzazioni rappresentative degli interessi della montagna oltreché rappresentanti di ciascuno dei «massicci» montani, è un fatto che possiamo considerare esemplare. La presenza di una struttura di questa portata in rappresentanza dei diritti della montagna là dove si decidono gli orientamenti della politica nazionale è sicuramente — per tutti — una lezione di reale democrazia.

Analogo giudizio ci sentiamo di dare sulla nuova struttura, e sui compiti ad essa affidati, del «Comitato di massiccio» che, presieduto da un rappresentante dello Stato designato ad assicurare il coordinamento all'interno del «massiccio» stesso, è costituito in maggioranza da rappresentanti di Regioni, Dipartimenti e Comuni a fianco dei quali siedono rappresentanti dei parchi, delle organizzazioni socio-professionali e delle organizzazioni produttive.

Di grandissima importanza il dettato degli articoli 8 e 9 della legge là dove si afferma (art. 8) che le disposizioni di portata generale vengono, se necessario, adattate alla specificità della montagna e, (art. 9), che nel Piano di sviluppo nazionale devono trovare spazio disposizioni particolari relative allo sviluppo, all'assetto ed alla protezione della montagna. Ancora l'articolo 9 prevede che in ogni regione comprendente zone di montagna il piano contenga disposizioni relative allo sviluppo economico sociale e culturale della montagna. La disposizione dell'articolo 8 inerente alle eventuali modifiche della legislazione vigente per un adeguamento alle esigenze del territorio montano trova coerente concretizzazione in una serie di norme che modificano il codice civile ed il codice rurale su un insieme di argomenti di specifico interesse per i territori di montagna.

Una serie di nuove norme dà ulteriore sostanza al concetto della necessità di riconoscere la specificità della montagna nei settori della formazione professionale, delle comunicazioni audiovisive, delle procedure inerenti i lavori pubblici, la ricerca e la sperimentazione.

Non ci è possibile qui, né ce lo siamo proposto, analizzare compiutamente questo provvedimento che peraltro proponiamo, nella sua completezza, all'attenzione dei nostri lettori. Ci sembra peraltro di poter dare, sin d'ora, di questa legge, un giudizio molto positivo per l'ispirazione politica che la carat-

terizza, ma anche per la sua strutturazione, per la quantità, che ci pare molto ampia e sufficientemente completa, dei temi che affronta, rispetto alle esigenze ed alle attese della realtà economico-sociale della montagna francese.

Viene quasi inevitabile la tentazione di fare dei confronti con la nostra legislazione e subito emergono alcune fondamentali differenze strutturali tra la nostra montagna e quella francese, tra il nostro ordinamento e quello francese, che vincolano una oggettiva valutazione di possibili confronti.

Tuttavia, fatte le debite proporzioni e tenute in conto tutte le differenze, noi pensiamo che da questa legge d'oltralpe qualche utile insegnamento lo possiamo trarre, con umiltà e serenità.

Non dobbiamo infatti dimenticare che essa coglie i frutti di una esperienza europea in tema di politica per la montagna entro la quale la nostra legislazione ha sicuramente rappresentato, quasi quindici anni fa con la legge 1102, un elemento di ardita innovazione e di rottura rispetto a quei canoni classici di intervento costituiti dalle leggi emanate negli anni successivi alla prima guerra mondiale.

La promulgazione, in Francia, di questa legge per la montagna — testimonianza concreta della solidarietà di un grande Paese ai suoi territori economicamente e socialmente emarginati — può essere per tutti noi una occasione di riflessione. Dicendo «tutti noi» intendiamo ovviamente coinvolgere quanti hanno responsabilità di governo e di rappresentanza politica a tutti i livelli.

Una occasione di riflessione, ripeto, da non perdere; non tanto per valutare quanto di più o meno valido troviamo nella legislazione francese sulla montagna rispetto alla nostra legislazione, quanto per domandare quanto di quel reale spirito di solidarietà verso la montagna, che spinse all'Assemblea Costituente il compianto senatore Gortani a proporre l'ormai famoso emendamento che divenne l'ultimo comma dell'articolo 44 della Costituzione, sia rimasto nella mente e nel cuore di coloro che reggono le sorti del nostro paese.

Questa riflessione potrebbe forse anche suggerirci stimoli per riprendere in considerazione alcuni elementi di innovazione in grado di dare un effettivo rilancio alla nostra politica per la montagna con un serio coinvolgimento di tutti i suoi protagonisti. Perché, tutto considerato, ci pare che il problema vero della nostra politica per la montagna, oggi, sia in buona misura da ricercarsi in una sorta di mutata filosofia, senza slanci, che tende ad appiattirsi sul rendere ai cittadini un livello più o meno standardizzato di servizi con la rinuncia a quell'azione di stimolo allo sviluppo che caratterizzava l'impostazione della politica ipotizzata nella legge 1102.

Anche su questa caratteristica squisitamente politica l'esempio francese è di conforto alla linea di promozione di uno sviluppo economico sociale da sempre perseguito dall'UNCEM.

Non mancheranno nei prossimi mesi le occasioni per riflettere ed approfondire questi temi.

Edoardo Martinengo
Presidente dell'UNCEM

SOMMARIO

ARTICOLO PRIMO

La montagna costituisce un'entità geografica, economica e sociale il cui rilievo, il cui clima e i cui patrimoni culturale e naturale necessitano di una definizione e della messa in opera di una specifica politica di sviluppo, di assetto e di protezione. L'identità e le specificità della montagna sono riconosciute dalla Nazione e prese in considerazione dallo Stato, dagli Enti Pubblici, dalle collettività territoriali e dai loro raggruppamenti nell'ambito delle loro competenze.

La politica della montagna ha lo scopo di permettere alle popolazioni locali ed ai loro eletti di acquisire i mezzi e la padronanza del loro sviluppo, in modo da stabilire, nel rispetto dell'identità culturale montana, la parità dei redditi e delle condizioni di vita tra la montagna e le altre regioni. Essa si basa sulla valorizzazione ottimale delle potenzialità locali.

Inserendosi nel quadro della solidarietà della Nazione, la politica della montagna è caratterizzata dalla promozione di un avvio di sviluppo locale, detto avvio di auto-sviluppo, il quale, impegnato e condotto dalla popolazione montana, comporta in particolare:

— la mobilitazione simultanea ed equilibrata delle risorse disponibili in vista di una valorizzazione delle attitudini verso le produzioni agricole, forestali, artigianali, industriali ed energetiche, la diversificazione delle attività economiche e lo sviluppo delle capacità di accoglimento e di tempo libero necessari alla promozione del turismo, del termalismo e del climatismo;

— la protezione degli equilibri biologici ed ecologici, la salvaguardia dei luoghi e dei paesaggi, il ricupero degli edifici esistenti e la promozione del patrimonio culturale;

— il riconoscimento del diritto ad uno sviluppo specifico e la consapevolezza delle differenze attraverso un particolare tentativo di ricerca e d'innovazione e l'adattamento, sia a livello nazionale che a quello delle regioni e dei *«massicci»*, delle norme legislative o regolamentari e di altre misure di portata generale allorché le particolarità della montagna le giustifichino;

— l'adattamento e il miglioramento delle attrezzature e dei servizi al fine di fornire alle popolazioni montane prestazioni paragonabili a quelle accessibili sul resto del territorio nazionale;

— la presa d'atto degli handicaps che le collettività locali e le attività economiche subiscono in tutti i settori, e, in particolare, per la definizione delle politiche di sostegno dell'impiego, l'organizzazione di produzioni agricole e della loro introduzione nel mercato, come, in modo più generale, per l'attribuzione di crediti pubblici e l'impiego del risparmio locale;

— il sostegno prioritario dei programmi globali e pluriennali di sviluppo intrapresi in modo coordinato dalle collettività territoriali e dai collaboratori economici e sociali al livello intercomunale delle piccole regioni o dei piccoli paesi.

ARTICOLO SECONDO

Il governo insisterà per ottenere dalla Comunità economica europea la presa in considerazione degli obiettivi della presente legge nelle decisioni di politica agricola e d'azione regionale, in particolare per quanto riguarda la definizione delle norme di organizzazione dei mercati, della determinazione dei prezzi agricoli e nella gestione dei fondi strutturali.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO PRIMO

Delimitazione della zona di montagna e dei massicci

Art. 3.

Le zone di montagna sono caratterizzate da handicaps significativi comportanti condizioni di vita più difficili e limitanti l'esercizio di alcune attività economiche. Esse comprendono, nel territorio metropolitano, i comuni o parti di comuni caratterizzati da una considerevole limitazione delle possibilità di utilizzo delle terre ed un importante accrescimento dei costi di lavoro dovuti:

1° sia all'esistenza, per l'altitudine, di condizioni climatiche molto difficili risultanti in un periodo di vegetazione sensibilmente più breve;

2° sia alla presenza, ad una minore altitudine, nella maggior parte del territorio, di forti pendenze, quando la meccanizzazione non sia possibile o necessiti dell'uso di un materiale particolare molto costoso;

3° sia alla combinazione di questi due fattori allorché l'importanza dell'handicap, risultante da ognuno dei due preso separatamente sia meno accentuata; in questo caso, l'handicap che risulta da questa combinazione deve essere equivalente a quello risultante dalle situazioni viste nei numeri 1° e 2° di cui sopra.

Ogni zona è delimitata da ordinanze interministeriali.

Art. 4.

Nei dipartimenti d'oltre mare, le zone di montagna comprendono i comuni e parti di comuni situati ad un'altitudine superiore ai 500 metri nel di-

partimento di La Réunion e ai 350 metri nei dipartimenti della Guadalupa e della Martinica.

Possono essere inoltre classificati nelle zone di montagna di questi dipartimenti, i comuni e parti di comuni situati ad altezze inferiori a quelle indicate nel capoverso precedente ma superiori ai 100 metri, dove la maggior parte del territorio presenta delle pendenze almeno del 15%.

Ogni zona è delimitata da ordinanza interministeriale.

Art. 5.

Nella metropoli, ogni zona di montagna e le zone che le sono immediatamente contigue e formano con essa un'unica entità geografica, economica e sociale, costituiscono un massiccio.

I massicci sono i seguenti: Alpi del Nord, Alpi del Sud, Corsica, Massiccio Centrale, Massiccio del Giura, Pirenei, Massiccio dei Vosgi.

La delimitazione di ogni massiccio è fatta attraverso decreto.

Nei dipartimenti d'oltre mare, esiste un massiccio per dipartimento. Esso comprende esclusivamente le zone di montagna.

CAPITOLO SECONDO

Delle istituzioni specifiche alla montagna

Art. 6.

È costituito un consiglio nazionale per lo sviluppo, l'assetto e la protezione della montagna, detto *«Consiglio nazionale della montagna»*.

È presieduto dal Primo ministro. La sua composizione ed il suo funzionamento sono fissati da decreto in Consiglio di Stato. Comprende particolarmente dei rappresentanti del Parlamento, delle assemblee permanenti degli enti pubblici consultivi, delle organizzazioni nazionali rappresentanti l'ambiente montano di ciascuno dei *«Comitati di massiccio»* creati dall'articolo 7 della presente legge.

Il consiglio viene consultato, in vista della preparazione della prima legge di piano, dalla Commissione nazionale di pianificazione creata dall'articolo 6 della legge n. 82-653 del 29 luglio 1982 attinente alla riforma di pianificazione.

Esso definisce gli obiettivi e precisa le azioni da esso giudicate auspicabili per lo sviluppo, l'assetto e la protezione della montagna. Più precisamente ha lo scopo di facilitare attraverso consigli e proposte il coordinamento delle attività pubbliche nelle zone di montagna. È consultato circa le priorità d'intervento e le condizioni generali di aggiudicazione degli aiuti accordati dal fondo interministeriale di sviluppo e di assetto rurale e dal fondo d'intervento per l'autosviluppo in montagna.

Viene informato, ogni anno, sui programmi di investimento dello Stato in ognuno dei massicci di montagna.

Art. 7.

È costituito un comitato per lo sviluppo, l'assetto e la protezione di ciascuno dei massicci di montagna, detto *«Comitato di massiccio»*.

Tale comitato comprende rappresentanti delle regioni, dei dipartimenti, dei comuni e dei loro raggruppamenti, degli enti pubblici consultivi, dei parchi nazionali e regionali, delle organizzazioni socio-professionali e delle associazioni interessate allo sviluppo, all'assetto e alla protezione del massiccio. Il comitato comprende una maggioranza di rappresentanti delle regioni, dei dipartimenti, dei comuni o dei loro raggruppamenti.

È presieduto dal rappresentante dello Stato designato al fine di assicurare il coordinamento all'interno del massiccio.

Il comitato definisce gli obiettivi e precisa le azioni da esso giudicate auspicabili per lo sviluppo, l'assetto e la protezione del massiccio. Ha lo scopo preciso di facilitare attraverso consigli e proposte il coordinamento delle attività pubbliche all'interno del massiccio e l'organizzazione dei servizi pubblici.

Inoltre, il comitato concorre, attraverso a consigli e proposte, alla elaborazione di disposizioni relative allo sviluppo economico, sociale e culturale del massiccio, contenute nei piani delle regioni interessate.

Viene consultato sulle priorità d'intervento, sulle condizioni generali di assegnazione degli aiuti accordati dal *«fondo interministeriale di sviluppo e di assetto rurale»* e dal *«fondo d'intervento per l'autosviluppo in montagna»*, così come sulla loro programmazione annuale.

Viene altrettanto consultato sull'elaborazione delle prescrizioni particolari del massiccio e sui progetti di nuove unità turistiche alle condizioni previste dal titolo IV della presente legge.

Per emettere una deliberazione sui progetti di nuove unità turistiche, in seno al comitato viene designata una commissione specializzata composta in maggioranza da rappresentanti delle regioni, dei dipartimenti, dei comuni o dei loro raggruppamenti.

Il comitato può proporre una modifica della delimitazione dei massicci. È inoltre consultato per deliberazioni di qualsiasi progetto di modifica della delimitazione di questi massicci.

Viene inoltre informato ogni anno sui programmi d'investimento dello Stato, delle regioni, dei dipartimenti e degli enti pubblici all'interno del massiccio, così come sui programmi di sviluppo economico, in particolare sui programmi di sviluppo agricolo.

Un decreto in Consiglio di Stato precisa la composizione di ciascuno dei comitati di massiccio e le loro regole di funzionamento. Tali regole vengono adattate alla dimensione dei massicci, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione interna del comitato.

TITOLO SECONDO

DEL DIRITTO ALLA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLE DIFFERENZE ED ALLA SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Art. 8.

Le disposizioni di portata generale vengono adattate, se necessario, alla specificità della montagna.

Le disposizioni relative allo sviluppo economico, sociale e culturale e alla protezione della montagna, sono inoltre adattate alla particolare situazione di ogni massiccio o parte di esso.

Art. 9.

Il piano della Nazione comporta disposizioni particolari relative allo sviluppo, all'assetto e alla protezione della montagna.

In ogni regione che comprenda una zona montagnosa, definita dagli articoli 3 e 4 della presente legge, il piano della regione comporta disposizioni relative allo sviluppo economico, sociale e culturale di ciascuno dei massicci montagnosi della regione.

Tali disposizioni vengono elaborate ed approvate in conformità dell'art. 15 della legge n. 82-653 del 29 luglio 1982 precedentemente citata. Il consiglio regionale consulta il comitato di massiccio interessato alle disposizioni considerate ed, eventualmente, alle loro modificazioni.

I contratti di piano determinano la priorità dell'azione dello Stato in favore dello sviluppo economico, sociale e culturale dei diversi massicci di montagna.

Nei dipartimenti d'oltre mare, il consiglio regionale precisa gli obiettivi e le azioni che ritiene di dover intraprendere per lo sviluppo e l'assetto delle zone di montagna, in particolare nel quadro dell'elaborazione dello schema di assetto regionale previsto dall'articolo 3 della legge n. 84-747 del 2 agosto 1984, relativa alle competenze delle regioni della Guadalupa, della Guiana, della Martinica e de La Réunion.

Art. 10.

Il programma di formazione dei collegi, dei licei e degli istituti di istruzione speciale, il programma regionale di apprendistato e di formazione professionale continua, i programmi pluriennali d'interesse regionale in mate-

ria di ricerca, e all'occorrenza, i piani regionali di sviluppo di formazione dell'insegnamento superiore, stabiliti dalle regioni, fanno riferimento alle disposizioni relative allo sviluppo economico, sociale, sportivo e culturale di ciascun massiccio montagnoso contenute nel piano regionale.

Gli istituti di insegnamento agricolo indicati nel programma di formazione e i programmi visti al capoverso precedente fanno riferimento nella realizzazione delle loro missioni di sviluppo agricolo e rurale, alle condizioni specifiche dell'ambiente naturale, economico e sociale dei diversi massicci montagnosi.

Art. 11.

I centri di formazione dei rurali alle attività di turismo assicurano una formazione professionale adattata alle specificità dell'economia montana. Le modalità di convenzionamento di questi centri devono tener conto della natura della formazione fornita. I centri di formazione professionale situati in zone di montagna devono tenere conto, nello stabilire i loro programmi di studio, delle possibilità offerte dalla pluriattività.

Art. 12.

Raggruppamenti di interesse pubblico, dotati della personalità morale e dell'autonomia finanziaria possono essere costituiti tra due o più persone morali di diritto pubblico o di diritto privato, implicanti almeno una persona morale di diritto pubblico, per esercitare insieme, durante un periodo determinato, delle attività di ricerca, di valorizzazione della ricerca, di sperimentazione, di diffusione di informazioni o di formazione nel campo della protezione e della valorizzazione della zona di montagna, in vista di promuovervi delle attività di sviluppo economico e sociale o per creare e gestire attrezzature o servizi d'interesse comune necessarie a tali attività.

Le norme dell'articolo 21 della legge n. 82-610 del 15 luglio 1982 d'orientamento e di programmazione per la ricerca e lo sviluppo tecnologico della Francia sono applicabili ai raggruppamenti previsti dal presente articolo.

Art. 13.

Il comitato visto nell'articolo 91 della legge n. 82-213 del 2 marzo 1982 relativa ai diritti e alle libertà dei comuni, dei dipartimenti e delle regioni così come i loro enti pubblici, riguardanti la zona di montagna, stabilisce un adattamento alle condizioni locali delle prescrizioni e delle procedure tecniche ad esse applicabili.

Art. 14.

In zone di montagna, le procedure per la messa in opera dei crediti di Stato destinati ad investimenti nel campo dell'edilizia e dei lavori pubblici tengono conto delle avversità climatiche.

Art. 15.

In ciascuno dei dipartimenti comprendenti una zona di montagna, la conferenza prevista nel secondo capoverso dell'art. 29 della legge n. 82-213 del 2 marzo 1982 sopra citata, completata dall'I dell'articolo 18 della legge n. 83-8 del 7 gennaio 1983 relativa alla ripartiizone delle competenze tra i comuni, i dipartimenti, le regioni e lo Stato, propone al Presidente del Consiglio Generale ed al rappresentante dello Stato nel dipartimento le disposizioni atte a migliorare l'organizzazione dei servizi pubblici in montagna, in particolare facilitando e sviluppando la loro polivalenza.

Queste disposizioni possono, se necessario, essere l'oggetto di uno schema di organizzazione e di impianto dei servizi pubblici stabilito in modo congiunto dal Presidente del Consiglio Generale e dal rappresentante dello Stato nel dipartimento.

Nei dipartimenti d'oltre mare, la conferenza competente è quella prevista al II dell'articolo 18 della legge n. 83-8 del 7 gennaio 1983 sopra citata.

Art. 16.

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 81 della legge n. 82-652 del 29 luglio 1982 sulla comunicazione audiovisiva, particolari procedure tecniche possono essere autorizzate al fine di permettere, in zona di montagna, una buona ricezione delle trasmissioni dei servizi locali di radiodiffusione sonora per via hertziana, con riserva del rispetto delle convenzioni internazionali che regolano l'assegnazione delle frequenze e del buon funzionamento dei servizi pubblici di radiodiffusione e di sicurezza.

Art. 17.

Il governo sottoporrà al Parlamento, entro un periodo di sei mesi a partire dalla pubblicazione della presente legge, un rapporto sulle condizioni di instaurazione di un sistema di perequazione dei prezzi di vendita dei carburanti tra le diverse zone.

TITOLO TERZO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE IN MONTAGNA

CAPITOLO PRIMO

Dello sviluppo delle attività agricole, pastorali e forestali

Art. 18.

Per il suo contributo alla produzione, all'uso, al mantenimento degli appezzamenti ed alla protezione dei paesaggi, l'agricoltura di montagna è ritenuta d'interesse generale quale attività di base della vita di montagna.

In conformità con le disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea, il governo, riconoscendo detti ruoli fondamentali dell'agricoltura montana, s'impegna a:

— incoraggiare modelli di sviluppo agricolo adatti alla montagna, in particolare consentendo uno sforzo particolare di ricerca adatta alle potenzialità, alle avversità e alle tradizioni della montagna diffondendo le conoscenze acquisite;

— mettere in opera una politica agricola differenziata favorendo l'allevamento e l'economia lattiero-casearia in settori che non hanno possibilità di produzioni alternative;

— promuovere le produzioni di qualità e far rilevare le loro specificità nel quadro dell'organizzazione e della gestione dei mercati agricoli;

— assicurare la preservazione dei terreni agricoli e pastorali mediante disposizioni adatte;

— tenere conto degli handicaps naturali dell'agricoltura montana, e favorire, con misure particolari, il finanziamento degli investimenti e il funzionamento dei servizi collettivi d'assistenza tecnica ai coltivatori ed ai loro raggruppamenti;

— facilitare per quanto necessario, la pluriattività mediante la complementarità delle attività economiche.

Prima sezione.

Della conduzione fondiaria

Art. 19.

Il secondo capoverso dell'articolo 15 della legge di orientamento agricolo n. 60-808 del 5 agosto 1960, relativo all'attività delle società a conduzione fondiaria e d'insediamento rurale, è sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Nelle zone di montagna, le società a conduzione fondiaria e d'insediamento rurale possono, alle condizioni fissate da decreto, dare il loro concorso tecnico ai comuni con meno di 2.000 abitanti per la messa in opera da parte di questi ultimi dell'insieme delle procedure di conduzione fondiaria comunale e in particolare l'esercizio dei diritti di prelazione dei quali essi sono titolari. Nelle stesse zone, queste società possono intervenire in caso di terre incolte o evidentemente sottosfruttate, alle condizioni previste dall'articolo 40-1 del codice rurale.

In vista di facilitare l'assetto rurale e la costituzione delle riserve fondiarie, queste società possono cedere, limitatamente al 5 per cento delle superfici acquisite durante l'anno, dei beni fondiari a collettività locali, ad enti pubblici di cooperazione intercomunale, ad associazioni sindacali di

proprietari autorizzati o forzati, ad altri organismi pubblici o istituzioni di riconosciuta utilità pubblica e, in zona di montagna, a società locali di economia mista. Il limite di cui sopra può raggiungere il 10% a condizione che le cessioni supplementari intervengano in zona di montagna».

Art. 20.

L'articolo primo della legge n. 70-1299 del 31 dicembre 1970, relativa ai raggruppamenti fondiari agricoli è completato da un capoverso così formulato:

«Ugualmente, nei massicci definiti tali dalla legge n. 85-30 del 9 gennaio 1985 relativa allo sviluppo ed alla protezione della montagna, le cooperative agricole e le società d'interesse agricolo collettivo possono essere membri di un raggruppamento fondiario agricolo alle stesse condizioni previste dal terzo paragrafo del presente articolo per le società civili».

Art. 21.

Il terzo capoverso, a), dell'articolo 3 del codice rurale è così formulato:

«a) il o i perimetri all'interno dei quali essa ritiene di procedere con le operazioni di ricomposizione o di ricomposizione-assetto definite nel capitolo III del presente titolo;».

Art. 22.

I. - Dopo il terzo capoverso dell'articolo 19 del codice rurale è inserito il paragrafo seguente:

«Qualora sia stata ordinata una ricomposizione-assetto in virtù dell'articolo 19-1, le disposizioni dei capoversi II e III del presente articolo relativi al miglioramento delle condizioni di sfruttamento non si applicano che alle terre agricole viste al II dell'articolo citato».

II. - Il I dell'articolo 19-1 del codice rurale è così formulato:

«I. - Qualora in uno o più comuni, l'elaborazione o la revisione di un piano di occupazione dei terreni sia stabilita e venga costituita una commissione comunale o intercomunale, il rappresentante dello Stato nel dipartimento, in seguito ad accordi del o dei consigli municipali, ordina la ricomposizione alle condizioni previste dall'articolo 3 e ne fissa il perimetro».

III. - Nel codice rurale è inserito un articolo 19-2 così formulato:

«Art. 19-2. - Se il comune lo richiede, l'equivalente delle terre che esso porta alla ricomposizione gli è attribuito nella superficie destinata all'urbanizzazione. Tale attribuzione non può tuttavia superare la metà della detta superficie. Le attribuzioni agli altri proprietari vengono fatte, a seconda della percentuale definita al II dell'articolo 19-1, sulla superficie restante.

Le terre attribuite alla società di conduzione fondiaria e di insediamento rurale nella superficie destinata all'urbanizzazione sono cedute da tale società alle condizioni previste al 3° capoverso dell'articolo 15 della legge n. 60-808 del 5 agosto 1960 sopra citata.

Ogni proprietario può richiedere alla commissione comunale di conduzione fondiaria il totale delle sue attribuzioni in terreni agricoli. La richiesta può essere respinta se è di natura compromettente per la buona realizzazione dell'opera di ricomposizione. Un decreto in Consiglio di Stato fisserà le condizioni di presentazione e di istruzione delle richieste, così come il periodo delle operazioni in cui le domande non saranno più accettate».

IV. - Nel codice rurale è inserito un articolo 19-3 così formulato:

«Art. 19-3. - La commissione comunale di conduzione fondiaria, in seguito ad accordo del consiglio municipale, può decidere che l'attribuzione di terreni nella superficie destinata all'urbanizzazione comporti pieno diritto, dalla chiusura delle operazioni di ricomposizione, all'adesione del proprietario ad una associazione fondiaria urbana, di cui essa determina il perimetro.

Qualora una associazione fondiaria urbana non sia creata, i terreni sui quali non si possa costruire, a causa della loro forma o della loro superficie non conformi alle prescrizioni decretate dal regolamento del piano d'occupazione dei terreni, sono raggruppati e attribuiti in comunione, in una o più particelle costruibili nei riguardi del citato regolamento».

V. - Nel codice rurale è inserito un articolo 19-4 così formulato:

«Art. 19-4. - Se una associazione fondiaria urbana non viene creata, i lavori di rete stradale in reti diverse della superficie destinata all'urbanizzazione sono decisi dalla commissione comunale di conduzione fondiaria ed eseguiti, a spese dei proprietari, dall'associazione fondiaria vista all'articolo 27.

La ripartizione delle spese tra i proprietari di terreni interessati è svolta alle condizioni prevista all'articolo 25.

L'imponibile delle opere collettive viene prelevato senza indennità sul totale della superficie destinata all'urbanizzazione».

VI. - È inserito, dopo il primo paragrafo dell'articolo 21 del codice rurale, il seguente paragrafo:

«In caso di ricomposizione, queste disposizioni si applicano sull'insieme del perimetro».

VII. - L'articolo 23 del codice rurale è così formulato:

«Art. 23. - Salvo eccezioni giustificate, non viene creata che una sola particella per proprietario in una massa di ripartizione. Egli può tuttavia essere derogato a tale obbligo nella superficie destinata all'urbanizzazione all'interno di un perimetro di ricomposizione».

VIII. - Nel secondo capoverso dell'articolo 27, le parole: *«delle vie di sfruttamento e delle opere viste all'articolo 19-4 e ai 1°, 3° e 4° dell'art. 25».*

IX. - È inserito, dopo il terzo capoverso (2°) dell'articolo 28 del codice rurale, un 3° così formulato:

«3° assicurare temporaneamente, a richiesta dei proprietari di terreni attribuiti nella superficie destinata all'urbanizzazione all'interno di un perimetro di ricomposizione e in seguito ad accordo, se necessario, dell'associazione fondiaria urbana, lo sfruttamento agricolo di questi terreni. L'associazione fondiaria può a questo fine concludere, per conto dei proprietari, delle convenzioni che non contrastino con la legislazione sulle locazioni».

Seconda sezione.

Della valorizzazione dei terreni incolti o evidentemente sotto-utilizzati

Art. 23.

L'articolo 39 del codice rurale è modificato come segue:

I. - Il primo capoverso del I è così formulato:

«Senza pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni del titolo VII del libro primo del presente codice relative al controllo delle strutture degli sfruttamenti agricoli, ogni persona fisica o morale può domandare al rappresentante dello Stato nel dipartimento l'autorizzazione di sfruttare una particella suscettibile di una valorizzazione agricola o pastorale nonché incolta o visibilmente sotto-utilizzata da almeno tre anni in confronto alle condizioni di sfruttamento delle particelle di valore culturale simile degli sfruttamenti agricoli di carattere familiare situati in prossimità, qualora, in uno dei due casi, nessuna causa di forza maggiore possa giustificare questa situazione. Il periodo di tre anni sopra citato viene ridotto a due anni in zona di montagna».

II. - Il secondo capoverso del I è così formulato:

«Il rappresentante dello Stato nel dipartimento investe la commissione dipartimentale di conduzione fondiaria che si pronuncia, dopo procedura di giudizio contraddittorio, sullo stato di incoltura o di sotto-sfruttamento evi-

denti dei fondi così come sulle possibilità di valorizzazione agricola o pastorale di quest'ultimo. Questa decisione è l'oggetto di una pubblicità organizzata da decreto al fine di permettere ad eventuali richiedenti di farsi conoscere dal proprietario o dal rappresentante dello Stato nel dipartimento».

III. - Il primo capoverso del II è così formulato:

«Se lo stato di incoltura o di sottosfruttamento evidente è stato riconosciuto e il fondo in questione non fa parte dei beni il cui dissodamento è sottomesso ad autorizzazione, il proprietario, e, se necessario, il titolare del diritto di sfruttamento sono messi in mora, dal rappresentante dello Stato nel dipartimento per la valorizzazione del fondo».

IV. - Dopo il primo capoverso del II, è inserito il capoverso seguente:

«Su richiesta del rappresentante dello Stato nel dipartimento, il giudice del tribunale d'istanza del luogo della locazione dei beni può designare un mandatario incaricato di rappresentare, nella procedura tendente alla valorizzazione dei terreni incolti o evidentemente sottoutilizzati, il proprietario o i comproprietari in comunione la cui identità o il cui indirizzo non si siano potuti determinare.

Se non può designare un comproprietario in comunione come mandatario, il giudice può affidare queste funzioni a tutt'altra persona fisica o morale. Può in ogni momento sostituire il mandatario o porre fine alla sua missione».

V. - Al secondo capoverso del II, la parola «*significato*» è sostituita dalla parola «*notifica*».

VI. - Al secondo capoverso, dopo le parole: «*a valorizzare il fondo incolto*», sono inserite le parole: «*o evidentemente sotto-sfruttato*».

VII. - Il secondo capoverso del II è completato dalla frase seguente:

«Se egli si impegna a valorizzare il fondo, deve allegare alla sua risposta un piano di rivalorizzazione».

VIII. - L'ultimo capoverso del II è formulato come segue:

«Il decreto previsto al capoverso precedente è notificato al proprietario, ai richiedenti, che devono confermare la loro richiesta inviando un piano di rivalorizzazione e, in zone di montagna, alla società di assetto fondiario e d'insediamento rurale».

IX. - Il primo capoverso del III è così redatto:

«Il rappresentante dello Stato nel dipartimento può attribuire, in seguito a deliberazione della commissione dipartimentale delle strutture agricole e della commissione dipartimentale di conduzione fondiaria sul piano di rivalorizzazione, l'autorizzazione di sfruttamento. In caso di pluralità di richieste, questa autorizzazione è attribuita con priorità ad un agricoltore o imprenditore agricolo a titolo principale.

In mancanza di accordo consensuale tra il richiedente designato dal rappresentante dello Stato ed il proprietario, così come allorché un mandatario sia stato designato in applicazione del secondo capoverso del paragrafo II di cui sopra, il tribunale paritario "des baux ruraux" fissa le condizioni di usufrutto e il montante del fitto in conformità alle disposizioni del titolo primo del libro VI del presente codice che sono applicabili a pieno diritto, avendo il proprietario la facoltà di richiedere che vengano fatte applicare le disposizioni degli articoli L. 416-1 a L. 416-9. Il tribunale può ordinare l'esecuzione provvisoria».

X. - Il III è completato da un settimo capoverso così formulato:

«Qualora il bene oggetto di una autorizzazione di sfruttamento sia in comunione, ogni comproprietario riceve la parte del fitto corrispondente ai propri diritti nella comunione, stabilita dal titolo di proprietà, le dichiarazioni catastali o, in mancanza, da ogni mezzo di prova. Il montante del fitto dovuto agli aventi diritto la cui identità o il cui indirizzo sono sconosciuti è depositato dal mandatario che sia stato loro designato presso un depositario abilitato per ricevere i capitali appartenenti a minori».

Art. 24.

L'articolo 40 del codice rurale è modificato come segue:

I. - Il primo capoverso del I è così formulato:

«Il rappresentante dello Stato nel dipartimento, su richiesta del Presidente del Consiglio Generale o di sua iniziativa, incarica la commissione dipartimentale di conduzione fondiaria di censire i perimetri entro i quali sarebbe d'interesse generale la rivalorizzazione delle particelle incolte o manifestatamente sottoutilizzate da più di tre anni senza motivi di forza maggiore. Tale termine è ridotto a due anni in zone di montagna. Il rappresentante dello Stato nel dipartimento presenta per responso al Consiglio Generale e alla Camera di agricoltura, il rapporto della commissione dipartimentale di conduzione fondiaria e fissa i perimetri entro i quali la commissione comunale o intercomunale di conduzione fondiaria, completata da tre persone qualificate in materia di conduzione forestale, prepara lo stato delle particelle di cui giudica la valorizzazione agricola, pastorale o forestale possibile e opportuna, ad esclusione dei beni il cui dissodamento è soggetto ad autorizzazione. La commissione comunale o intercomunale formula eventualmente delle proposte sulle interdizioni o regolamentazioni delle piantagioni e delle seminagioni di essenze forestali suscettibili di essere ordinate su queste particelle dal rappresentante dello Stato nel dipartimento».

II. - Il quinto capoverso del I è completato dalla frase seguente:

«Qualora l'identità o l'indirizzo del proprietario o dei comproprietari non si sia potuta determinare, vengono applicate le disposizioni del secondo capoverso del II dell'articolo 39».

III. - L'ultimo capoverso del I è completato dalle parole: «*e, nelle zone di montagna, la società a conduzione fondiaria e di insediamento rurale*».

IV. - Il secondo capoverso del II è completato dalle parole: «*avendo presentato un piano di rivalorizzazione*».

V. - L'ultimo capoverso del II è così completato:

«Sono applicabili le disposizioni dal terzo al settimo capoverso del paragrafo III dell'articolo 39».

Art. 25.

Nel codice durale è inserito un articolo 40-1 così redatto:

«Art. 40-1. - Nelle zone di montagna, la società di conduzione fondiaria e d'insediamento rurale territorialmente competente può richiedere di beneficiare dell'autorizzazione di utilizzo prevista dagli articoli 39 e 40 del presente codice.

Questa richiesta può essere effettuata solo a condizione che una collettività pubblica si sia impegnata a diventare titolare dell'affitto nei termini previsti dal capoverso seguente, in mancanza di candidati. Questa collettività può liberamente cedere l'affitto o subaffittare, nonostante le disposizioni dell'articolo L. 411-35 del presente codice.

Se tale autorizzazione le viene accordata, questa società deve, nonostante le disposizioni dell'articolo L. 411-35 del presente codice, cedere il fitto entro i termini previsti dall'articolo 17 della legge n. 60-808 del 5 agosto 1960 sopracitata.

Tuttavia, il termine di cessione è ridotto a due anni se il fitto è concluso in applicazione delle disposizioni dell'articolo 39.

La cessione del fitto o la sub-locazione qui sopra citati deve intervenire, con priorità, a beneficio di un agricoltore che si installi o, in mancanza, di un agricoltore a titolo principale».

Art. 26.

Nel codice rurale è inserito un articolo 40-2 così formulato:

«Art. 40-2. - Il periodo durante il qua-

le il fondo deve essere rimasto incolto o manifestatamente sotto-sfruttato può essere ridotto, senza arrivare ad un anno, per i comuni e per i tipi di colture perenni, più precisamente la vite e gli alberi da frutto, la cui lista sarà definita dal rappresentante dello Stato nel dipartimento dopo responso della commissione dipartimentale di conduzione fondiaria».

Art. 27.

I. - Il primo capoverso dell'articolo 9 del codice rurale è completato dalle parole: «*, incolte o manifestatamente sotto-utilizzate*».

II. - Nei capoversi cinque, sei, e dodici dello stesso articolo e negli articoli 11 e 12 del codice rurale, le parole «*o incolte*» vengono sostituite dalle parole: «*, incolte o manifestatamente sotto-utilizzate*».

Art. 28.

Nel primo capoverso dell'articolo 43 del codice rurale, dopo le parole: «*dello stato di incolto*» vengono aggiunte le parole «*o di sotto-utilizzo evidente*» e al secondo capoverso dello stesso articolo, dopo le parole: «*fondi incolti*» sono aggiunte le parole: «*o manifestatamente sotto-utilizzati*».

Terza sezione.

Dell'assetto e della gestione agricola, pastorale e forestale

Art. 29.

I. - Il primo capoverso dell'articolo 2 della legge n. 72-12 del 3 gennaio 1972 relativa alla valorizzazione pastorale nelle regioni ad economia montana è così redatto:

«*Nelle regioni delimitate in applicazione all'articolo primo, delle associazioni sindacali, dette "associazioni fondiarie pastorali", possono essere create e funzionare conformemente alle disposizioni della legge del 21 giugno 1965 e dei testi seguenti sulle associazioni sindacali e a quelle della presente legge. Esse raggruppano proprietari di terreni a destinazione agricola o pastorale così come terreni boscosi o da imboschire concorrenti all'economia agricola, pastorale e forestale nel loro perimetro. Con riserva delle disposizioni dei loro statuti, esse assicurano o fanno assicurare l'assetto, il mantenimento e la gestione delle opere collettive che permettono una buona utilizzazione dei loro fondi così come i lavori necessari al miglioramento o alla protezione dei terreni. Esse possono assicurare o fare assicurare la valorizzazione e la gestione dei fondi a destinazione pastorale o agricola così come dei terreni boscosi o da imboschire inclusi a titolo accessorio nel loro perimetro*».

II. - L'articolo 3 della legge n. 72-12 del 3 gennaio 1972 sopracitata è completato dal capoverso seguente:

«*Le spese risultanti dai lavori realizzati dall'associazione fondiaria vengono ripartite tra i proprietari dell'insieme delle zone agricole da una parte, e tra quelli dell'insieme delle zone forestali dall'altra, a seconda dell'interesse dei lavori per ciascuna delle diverse zone*».

III. - L'articolo 11 della legge n. 72-12 del 3 gennaio 1972 sopracitata è così formulato:

«*Art. 11. - Nelle regioni delimitate all'articolo primo, dei raggruppamenti detti "raggruppamenti pastorali" possono essere creati nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la costituzione di società, associazioni, sindacati e raggruppamenti di interesse economico, in vista dello sfruttamento di pascoli.*

Se una persona morale all'infuori delle società di interesse collettivo agricolo, dei raggruppamenti agricoli di sfruttamento in comune o di cooperative agricole aderisce al raggruppamento pastorale, questo non può essere costituito che sotto forma di una società nella quale le coltivazioni agricole locali devono detenere la maggioranza del capitale sociale.

I raggruppamenti pastorali sono sottoposti all'accettazione del rappresentante dello Stato e devono avere una durata minima di nove anni.

Qualora i pascoli da utilizzare inclusi nel perimetro di una associazione fondiaria pastorale siano situati principalmente in zona montana, viene accordata una priorità di utilizzo, con riserva delle disposizioni dell'articolo L. 411-15 del codice rurale, ai raggruppamenti pastorali che contano il maggior numero di agricoltori locali o, in mancanza, contanti il maggior numero di agricoltori insediati nelle zone di montagna viste all'articolo primo».

IV. - Nella legge n. 72-12 del 3 gennaio 1972 sopracitata è inserito un articolo 10 bis così formulato:

«*Art. 10 bis. - Il comproprietario che, in applicazione dell'articolo 815-3 del codice civile, si presume abbia ricevuto un mandato tacito ricoprente gli atti di amministrazione degli immobili in comunione, può validamente aderire per tali immobili ad una associazione fondiaria pastorale nella misura in cui tale adesione non comporti degli obblighi per quanto riguarda la disposizione dei beni in comunione*».

V. - L'articolo 13 della legge n. 72-12 del 3 gennaio 1972 sopracitata è così formulato:

«*Art. 13. - Le terre da adibire a pascoli situate nelle regioni definite in applicazione dell'articolo primo della presente legge possono dare luogo per la loro utilizzazione:*

— sia a dei contratti di fitto stipulati nel quadro dello statuto dei fitti rurali;

— sia a delle convenzioni pluriennali di pascolo. Tali convenzioni possono prevedere i lavori di assetto, di attrezzatura o di mantenimento che saranno addebitati a ciascuna delle parti. Esse saranno concluse per una durata e un affitto inclusi nei limiti stabiliti dalle convenzioni specifiche su ordinanza del rappresentante dello Stato nel dipartimento in seguito a deliberazione della Camera dell'agricoltura.

L'esistenza di una convenzione pluriennale di pascolo o di un contratto di fitto rurale non costituisce un ostacolo per la conclusione da parte del proprietario di altri contratti per l'utilizzo del fondo a fini non agricoli durante il periodo continuo di innevamento a condizioni di salvaguardia delle possibilità di valorizzazione pastorale».

VI. - L'articolo 14 della legge n. 72-12 del 3 gennaio 1972 sopracitata è così formulato:

«*Art. 14. - Le contestazioni relative all'applicazione delle presenti disposizioni sono portate di fronte al tribunale paritario dei fitti rurali*».

Art. 30.

Nel codice forestale è inserito un articolo L. 133-3 così formulato:

«*Art. L. 133-3. - I consigli municipali o commissioni sindacali rappresentanti le comunità usuarie vengono consultati qualora un progetto sia suscettibile di danneggiare l'esercizio dei diritti di utilizzazione su pascoli demaniali, quale l'imboschimento o lo sfruttamento di cave. Sono esclusi da questa consultazione i lavori di ricostituzione dello stato boscoso dei vecchi terreni forestali ridotti allo stato di lande o di terreni incolti e destinati di fatto al pascolo a seguito delle degradazioni progressive o violente dello stato boscoso originario*».

Nel codice forestale è inserito un articolo L. 138-18 così formulato:

«*Art. L. 138-18. - Qualora un pascolo demaniale gravato di diritti d'uso non sia oggetto, per due anni consecutivi, che di una utilizzazione parziale da parte della o delle comunità utenti, il rappresentante dello Stato nel dipartimento può, a richiesta o con l'accordo dei consigli municipali o delle commissioni sindacali che rappresentano le comunità utenti e dopo la realizzazione di misure di pubblicità, autorizzare l'ufficio nazionale delle foreste a dare alle condizioni previste dall'articolo L. 137-1 del presente codice, delle concessioni pluriennali di pascolo.*

I comuni utenti possono partecipare nel quadro di queste concessioni al fi-

o di mantenimento dei pascoli.

Per tutta la durata delle concessioni consentite in applicazione del presente articolo, l'esercizio dei diritti d'uso è sospeso sui terreni concessi senza che questa sospensione possa condurre all'estinzione dei diritti d'uso tramite prescrizione trentennale.

Un decreto fissa, in caso di necessità, le modalità d'applicazione del presente articolo».

Quarta sezione.

Dello sviluppo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

Art. 32.

Gli organismi di ricerca e di sviluppo agricoli, gli istituti tecnici e gli enti d'intervento nel settore agricolo ed alimentare concorrono all'elaborazione di programmi specifici alle produzioni agricole di montagna e alla promozione di prodotti di qualità, in particolare attraverso lo sviluppo delle procedure di autenticazione e di denominazione.

Art. 33.

I prodotti di zone montane, all'infuori dei vini, che sono oggetto di una denominazione d'origine, di un marchio o di qualsiasi altra autenticazione di qualità, possono inoltre beneficiare di una denominazione «*montagna*». Un decreto del Consiglio di Stato determina le condizioni di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le tecniche ed il luogo di fabbricazione, così come la provenienza delle materie prime.

Art. 34.

L'indicazione di provenienza «*montagna*» ed i riferimenti geografici specifici delle zone di montagna ai sensi della presente legge, quali i nomi di un massiccio, di una vetta, di una vallata, di un comune o di un dipartimento, sono protetti. Tale indicazione di provenienza e tali riferimenti non possono essere usati per tutti i prodotti messi sul mercato, che a condizioni stabilite da decreto in Consiglio di Stato in seguito ad avviso degli organismi professionali rappresentativi in materia di certificato di qualità. Tale decreto determina in particolare le tecniche di produzione, il luogo di fabbricazione e la provenienza delle materie prime che permettono l'utilizzazione dei riferimenti geografici sopracitati.

Art. 35.

Le disposizioni degli articoli 33 e 34 di cui sopra non violano la procedura prevista dalla legge del 6 maggio 1919 relativa alla protezione delle denominazioni d'origine. La loro natura, qualunque essa sia, non deve generare confusione in caso di riferimenti geografici già utilizzati da prodotti con denominazione d'origine.

Quinta sezione.

Disposizioni diverse

Art. 36.

Gli articoli L. 137-1 e L. 146-1 del codice forestale sono così formulati:

I. - «*Art. L. 137-1. - Il pascolo di bovini, ovini, equini e suini, così come l'utilizzo delle aree apistiche, possono essere concessi in seguito a pubblicità, sia a trattativa amichevole, sia, in mancanza, con appello alla concorrenza, alle condizioni previste all'articolo L. 134-7, in seguito ad avviso di una commissione composta da rappresentanti dell'ufficio nazionale delle foreste e delle coltivazioni agricole se non ne risulta alcun inconveniente per la gestione forestale del fondo. La concessione può essere pluriennale.*

Qualora il diritto di pascolo sia concesso all'amichevole, la concessione può essere accordata con priorità ad un raggruppamento pastorale o ad un agricoltore del comune di ubicazione dei fondi demaniali interessati o dei comuni vicini. In caso di pluralità di richieste, l'attributario della concessione è designato in seguito ad avviso della commissione dipartimentale delle strutture agricole».

II. - «*Art. L. 146-1. - Nei boschi, nelle foreste e nei terreni da imboschire di collettività e persone morali citate al 2º dell'articolo L. 111-1, il pascolo dei suini, dei bovini, degli equini o degli ovini qualora non sia riservato al gregge comune degli abitanti, può essere concesso, in seguito a pubblicità, sia all'amichevole sia, in mancanza, secondo le procedure previste dall'articolo L. 144-1 su decisione della collettività o della persona morale proprietaria e alle condizioni tecniche stabilite da una commissione composta da rappresentanti dell'ufficio nazionale delle foreste e di coltivazioni agricole.*

Qualsiasi autorizzazione, concessione o locazione consentite in disconoscenza delle disposizioni del presente articolo sono da considerarsi nulle».

Art. 37.

L'articolo L. 411-15 del codice rurale è così formulato:

«*Art. L. 411-15. - Qualora l'allocatore sia una persona morale di diritto pubblico, l'affitto può essere concluso sia all'amichevole, sia per aggiudicazione.*

Qualora l'affitto sia concluso all'amichevole, il prezzo del fitto deve essere compreso tra i massimi e i minimi previsti dall'articolo L. 411-11 del presente codice.

Qualora la locazione sia conclusa per aggiudicazione, le offerte vengono fermate nel momento in cui il prezzo offerto per il fitto raggiunge il montante massimo stabilito in applicazione dell'articolo L. 411-11. In questo caso, tutti gli offerenti possono presentarsi come acquirenti al prezzo massimo. In caso di pluralità di offerenti a tale prezzo l'allocatore sceglie fra questi il beneficiario del nuovo fitto o procede con l'estrazione a sorte.

Qualunque sia il modo di conclusione della locazione, una priorità è riservata ai conduttori che realizzano una installazione beneficiando del contributo d'installazione ai giovani agricoltori o, in mancanza, ai conduttori del comune che corrispondono alle condizioni di capacità professionale e di superficie viste all'articolo 188-2 del presente codice, così come ai loro gruppi.

Tali disposizioni si applicano alle convenzioni pluriennali di pascolo viste all'articolo 13 della legge n. 72-12 del 3 gennaio 1972, relativa alla valorizzazione pastorale nelle regioni ad economia montana».

Art. 38.

L'articolo 123 del codice rurale è completato dal capoverso seguente:

«*Tale servitù si applica ugualmente in zone di montagna per ottenere il passaggio delle acque destinate all'irrigazione attraverso acquedotti o a cielo aperto alle stesse condizioni previste al primo capoverso».*

Art. 39.

L'articolo 373 del codice rurale è completato dal capoverso seguente:

«*Nelle zone di montagna, un piano di caccia per la grossa selvaggina può essere costituito alle stesse condizioni per i massicci locali i cui limiti siano stabiliti dal rappresentante dello Stato nel dipartimento in seguito ad avviso del presidente della federazione dipartimentale dei cacciatori e dei comuni interessati».*

Art. 40.

In zona di montagna, dopo un appello di offerte infruttuoso o nel quadro di un affare negoziato di un ammontare inferiore al limite fissato dal decreto, le collettività territoriali, le associazioni fondiarie, le associazioni sindacali autorizzate da proprietari fondiari possono, alle condizioni previste al primo capoverso dell'articolo 308 e al 2º dell'articolo 312 del codice degli affari pubblici, avere diritto ai servizi di una cooperativa di utilizzazione del materiale agricolo per la realizzazione di opere agricole o di assetto rurale conformi all'oggetto di tale cooperativa.

Qualora gli statuti della cooperativa non prevedano l'ammissione al beneficio dei suoi servizi da parte di terzi

non cooperatori, le persone morali viste al precedente capoverso sono tuttavia equiparate a dei terzi non associati per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 dell'ordinanza n. 67-813 del 26 settembre 1967 relativa alle società cooperative agricole, alle loro unioni e alle società miste d'interesse agricolo.

Art. 41.

Viene aggiunto, dopo il secondo capoverso dell'articolo 52 del codice dei contratti pubblici, un capoverso così redatto:

«Sono ugualmente ammesse a concorrere ai contratti le persone fisiche e morali che eseguono, a titolo accessorio, dei lavori pubblici e che, non dovendo sottoscrivere alcuna dichiarazione a titolo dei congedi e delle sospensioni di lavoro per intemperie in applicazione del loro regime sociale, dimostrano di versare ai loro salariati le indennità di congedo pagate e di non sospenderli dal lavoro a causa di intemperie».

CAPITOLO SECONDO

Dell'organizzazione e della promozione delle attività turistiche

Prima sezione.

Dell'assetto turistico in montagna

Art. 42.

In zona di montagna, la messa in opera delle operazioni di assetto turistico si effettua sotto il controllo di un comune, di un raggruppamento di comuni o di un sindacato misto raggruppante delle collettività territoriali. Salvo ricorso alla formula di lavori in economia tale messa in opera si effettua alle condizioni seguenti:

— ogni operatore deve contrattare con il comune o il raggruppamento di comuni o il sindacato misto competente;

— ciascuno dei contratti verte su uno o più oggetti costituenti l'operazione turistica: studi, conduzione fondiaria e immobiliare, realizzazione e gestione di attrezzature collettive, costruzione e utilizzazione della rete di impianti di risalita meccanici, gestione dei servizi pubblici, animazione e promozione.

I contratti stipulati a questo fine e, se un contratto verte su parecchi oggetti costitutivi, per ciascuno di tali oggetti prevedono a pena di nullità:

1° l'oggetto del contratto, la sua durata e le condizioni alle quali esso può eventualmente essere prorogato o rivisto;

2° le condizioni di realizzazione, di decadenza, e di devoluzione, se necessario, dei beni in fine contratto così come le condizioni d'indennizzo del contraente;

3° gli obblighi di ciascuna delle parti e, se necessario, l'ammontare delle loro partecipazioni finanziarie;

4° le penalità o sanzioni applicabili in caso di defezione contraente o di cattiva esecuzione del contratto;

5° per i contratti aventi come oggetto la conduzione fondiaria, la realizzazione e la gestione di attrezzature collettive, la gestione di servizi pubblici, le modalità dell'informazione tecnica, finanziaria e contabile che deve essere portata a conoscenza dei comuni o dei loro raggruppamenti o del sindacato misto; a questo fine, il contraente deve notoriamente fornire ogni anno un resoconto finanziario recante il bilancio provvisorio delle attività ed il piano di tesoreria che mostri lo scadenzario delle entrate e delle uscite.

La durata di questi contratti è stabilita in funzione della natura e dell'importanza degli investimenti consentiti. Essa non può superare i diciotto anni a meno che non sia giustificata dalla durata di ammortizzamento tecnico o qualora il contratto verta su attrezzature scaglionate nel tempo. Essa non può, in alcun caso, essere maggiore ai 30 anni.

Qualora la messa in opera dell'operazione di assetto presupponga la conclusione di più contratti, le relazioni del comune, del raggruppamento di comuni o del sindacato misto e dei diversi operatori sono organizzate da un protocollo di accordo preliminare che può prevedere lo scadenzario generale dell'operazione, determinare l'oggetto dei diversi contratti particolari e fissare le condizioni generali di realizzazione, di gestione e di trasferimento tra le parti delle attrezzature collettive e dei servizi pubblici così come i principi che regolano gli obblighi finanziari tra le parti. I contratti particolari conclusi per ogni oggetto si attengono alle disposizioni del protocollo d'accordo.

Al momento della loro proroga o revisione, i contratti firmati prima della pubblicazione della presente legge devono essere conformati alle disposizioni del presente articolo.

Le condizioni di applicazione del presente articolo sono, se necessario, definite da decreto.

Seconda sezione.

Dell'organizzazione dei servizi d'impianti meccanici di risalita e delle piste

Art. 43.

Sono chiamati *«impianti di risalita meccanica»* tutti gli impianti di trasporto pubblico di persone per ferrovia a cremagliera o funicolare, per funivia, per sciovia o per qualsiasi altro apparecchio che utilizzi cavi trasportatori o traenti.

Art. 44.

Sono applicabili agli impianti di risalita meccanica situati in un perimetro di trasporti urbani e che assicurano un trasporto pubblico regolare di persone che non sia unicamente turistico o sportivo, le disposizioni della legge n. 82-1153 del 30 dicembre 1982 di orientamento dei trasporti interni così come le prescrizioni previste agli articoli 48 e 50 della presente legge.

Art. 45.

Sono applicabili agli impianti di risalita meccanica di cui non viene trattato nell'articolo precedente le disposizioni del primo capoverso dell'articolo primo, degli articoli 5 e 6, del paragrafo III dell'articolo 7, degli articoli 9, 14, 16 e 17 della legge n. 82-1153 del 30 dicembre 1982 sopracitata così come le prescrizioni previste agli articoli 42 e dal 46 al 50 della presente legge.

Art. 46.

Il servizio di impianti di risalita meccanica è organizzato dai comuni sul cui territorio essi sono situati, o dai loro raggruppamenti.

I comuni o i loro raggruppamenti possono associarsi, a loro richiesta, al dipartimento per organizzare questo servizio.

Tuttavia, le disposizioni previste nei due capoversi precedenti non sono applicabili agli impianti di risalita meccanica organizzati dai dipartimenti prima della pubblicazione della presente legge.

Art. 47.

L'esecuzione del servizio è assicurata sia in regia diretta sia in regia da una persona pubblica sotto forma di servizio pubblico industriale e commerciale, sia da una impresa che abbia concluso a questo fine una convenzione a durata determinata con l'autorità competente.

La convenzione è stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 42 e fissa la natura e le condizioni di funzionamento e di finanziamento del servizio. Essa definisce i rispettivi obblighi delle parti così come le condizioni di presa in carico dell'indennizzo dei proprietari per le servitù istituite in virtù dell'articolo 53 della presente legge. Essa può prevedere la partecipazione finanziaria dell'utilizzazione a spese di investimento e di funzionamento originate direttamente o indirettamente dall'installazione dello o degli impianti di risalita meccanica.

Con un termine di 4 anni a partire dalla pubblicazione della presente legge, tutti gli impianti di risalita meccanica che non sono utilizzati direttamente dall'autorità competente devono

essere l'oggetto di una convenzione conforme alle disposizioni della presente legge.

Tuttavia, se alla scadenza del termine dei quattro anni, per iniziativa dell'autorità organizzatrice e senza che questa possa chiamare in causa validamente la responsabilità del contraente, la messa in conformità della convenzione precedentemente conclusa non è intervenuta, tale convenzione continua a produrre i suoi effetti per una durata massima di 10 anni.

Art. 48.

I servizi di impianti di risalita esonerati dalla competenza delle collettività territoriali o dei loro raggruppamenti sono sottomessi alle disposizioni della legge del 15 luglio 1845, ad eccezione dell'articolo 4 di detta legge, e alle disposizioni relative alla polizia, alla sicurezza ed all'utilizzazione delle ferrovie.

Art. 49.

Al titolo IV del libro IV del codice di urbanizzazione è inserito un capitolo V così formulato:

«Capitolo V

IMPIANTI DI RISALITA MECCANICA E ASSETTO DEL TERRITORIO SCIABILE

Art. L. 445-1. - Gli impianti di risalita meccanici visti all'articolo 43 della legge n. 85-30 del 9-1-85 sopracitata sono sottomessi ad autorizzazione, da una parte, prima dell'esecuzione dei lavori e dall'altra, prima dell'utilizzazione.

L'autorizzazione di esecuzione dei lavori inerenti alla realizzazione degli impianti di risalita meccanica tiene conto della licenza di costruzione prevista all'articolo L. 421-1 concernente i lavori che rientrano nel permesso anzidetto.

Tale autorizzazione è rilasciata, qualunque sia l'importanza dell'attrezzatura, dall'autorità competente in materia di licenze o permessi di costruzione.

«Essa è rilasciata dietro parere conforme del rappresentante dello Stato nel dipartimento per la sicurezza degli impianti e servizi interessati dalle apparecchiature. Il rappresentante dello Stato nel dipartimento indica le riserve e le prescrizioni alle quali l'autorizzazione d'esecuzione dei lavori è subordinata.

«La messa in funzione degli impianti di risalita meccanica viene autorizzata dall'autorità competente in materia di licenza di costruzione dietro debito avviso del rappresentante dello Stato nel dipartimento per la sicurezza delle installazioni e degli assetti che riguardano le apparecchiature. Tale autorizzazione tiene conto del certificato previsto all'articolo L. 460-2.

Art. L. 445-2. - La sistemazione delle piste per lo sci alpino è sottomessa all'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente in materia di permessi di costruzione.

Art. L. 445-3. - Nei comuni provvisti di un piano d'occupazione dei terreni opponibile le attrezzature e gli assetti destinati alla pratica dello sci alpino nonché gli impianti di risalita meccanica possono venire realizzati rispettivamente solamente all'interno delle zone o all'interno dei settori delimitati in applicazione del 6° dell'art. L. 123-1.

Nei comuni provvisti di un piano d'occupazione dei terreni opponibile al momento della pubblicazione della legge n. 85-30 del 9-1-1985 citata in precedenza, tale disposizione si applica, qualora necessario, a partire dall'approvazione della prima modifica o revisione di tale piano.

Nei comuni provvisti di un piano di occupazione dei suoli opponibile al momento della pubblicazione della legge n. 85-30 del 9-1-1985 citata in precedenza, tale disposizione si applica, se necessario, a partire dall'approvazione della prima modifica o revisione di tale piano.

Art. L. 445-4. - Un decreto in-Consiglio di Stato determina le regole generali alle quali le autorizzazioni previste dal presente articolo così come le forme, condizioni e termini nei quali queste ultime sono rilasciate, sono sottomesse».

Art. 50.

I servizi di trasporto terrestre di persone organizzati dalle collettività territoriali o da loro raggruppamenti sono sottomessi al controllo tecnico e di sicurezza dello Stato. Le spese derivanti da questo controllo sono a carico dei gestori. Un decreto in Consiglio di Stato precisa le modalità d'applicazione del presente articolo.

Art. 51.

La legge n. 79-475 del 19 giugno 1979 relativa ai trasporti pubblici di interesse locale è abrogata, salvo l'articolo 4, 1° e 2° comma, e del suo articolo 9, secondo comma.

Art. 52.

I. - Il 6° dell'articolo L. 123-1 del codice di urbanizzazione è completato dalle seguenti disposizioni:

«e delimitare le zone che sono o possono essere sistemate in vista della pratica dello sci e i settori riservati agli impianti di risalita meccanica indicando, qualora sia necessario, le attrezzature e gli assetti che possono esservi previsti».

II. - La servitù prevista dall'articolo 53 qui di seguito citato non può essere stabilita che all'interno delle zone e dei settori delimitati nei piani di occupazione dei terreni in applicazione del 6° dell'articolo L. 123-1 del codice d'urbanizzazione. Tale disposizione non può essere applicabile alle servitù istituite col proposito di facilitare la pratica dello sci da fondo o l'accesso alle vie d'alpinismo e di scalata.

III. - Nei comuni classificati come stazioni di sport invernali e di alpinismo, provviste di un piano di occupazione dei terreni opponibile al momento della pubblicazione della presente legge, le disposizioni del II del presente articolo si applicano a partire dall'approvazione della modifica o della revisione di tale piano.

Art. 53.

Le proprietà private o le proprietà facenti parte del comprensorio privato di una collettività pubblica possono essere gravate a beneficio del comune o del raggruppamento di comuni interessati di una servitù destinata ad assicurare il passaggio delle piste da sci, il sorvolo dei terreni dove devono essere installati gli impianti di risalita meccanica, l'impianto di supporti di linee la cui sede al suolo è inferiore ai quattro metri quadrati, il passaggio di piste di risalita, gli accessi necessari all'impianto, la manutenzione e la protezione delle piste e delle installazioni di risalita meccanica così come gli accessi alle vie di alpinismo e di scalata in zona di montagna.

La servitù è creata con decisione motivata del rappresentante dello Stato su proposta del consiglio municipale del comune o dell'organo deliberante del raggruppamento di comuni interessati, in seguito ad inchiesta parcellare effettuata come in materia di espropriazione. In caso di opposizione del consiglio municipale di un comune interessato, essa è creata da decreto in Consiglio di Stato.

Tale decisione definisce il tracciato, la larghezza e le caratteristiche della servitù, così come le condizioni alle quali è subordinata la realizzazione dei lavori. Essa definisce, qualora necessario, le condizioni e, eventualmente, le misure di protezione ai quali la creazione della servitù è subordinata e gli obblighi ai quali il beneficiario è tenuto dal momento della costituzione della servitù. Essa definisce ugualmente i periodi dell'anno durante i quali, tenuto conto dell'innevamento e del corso dei lavori agricoli, la servitù si applica parzialmente o totalmente.

Salvo il caso in cui l'istituzione della servitù sia il solo mezzo per assicurare la realizzazione delle piste, delle attrezzature o degli accessi visti al primo comma, la servitù non può gravare sui terreni situati a meno di venti metri dai fabbricati ad uso di abitazione o professionali edificati o la cui costruzione è stata autorizzata prima della data di delimitazione delle zone e dei settori previsti al secondo comma dell'articolo L. 123-1 né sui terreni attinenti ad abitazione e recinti da mura alla data di tale delimitazione.

Il beneficiario della servitù è sostituito dal proprietario del fondo nel compimento di tutte le formalità necessarie alla conduzione delle piste e delle attrezzature alle quali questi potrebbe essere tenuto in applicazione di un'altra legislazione.

Art. 54.

La servitù istituita in virtù dell'articolo 53 dà diritto all'indennità qualora ne risulti per il proprietario del terreno o il gestore un pregiudizio diretto, materiale e certo.

Tale indennità è a carico del beneficiario della servitù. La richiesta di indennità deve, pena la preclusione, pervenire al comune o al raggruppamento dei comuni beneficiari della servitù in un periodo di un anno a partire dalla data in cui il danno sia stato causato o rilevato.

L'indennità è fissata, in mancanza di accordo all'amichevole, dal giudice dell'espropriazione, secondo:

— la consistenza dei beni alla data della decisione istituente la servitù in funzione dei danni causati alla loro utilizzazione abituale e delle modifiche arrecate allo stato anteriore dei luoghi;

— la loro eventuale qualifica dell'area fabbricabile, ai sensi dell'art. L. 13-15 del codice dell'espropriazione per cause di utilità pubblica, alla data dell'istituzione della servitù o, qualora la servitù sia stata stabilita all'interno delle zone da adibire alla pratica dello sci o dei settori di impianti di risalita meccanica delimitati da un piano di occupazione dei suoli opponibile, alla data della pubblcazione del piano, o se tali zone e settori sono stati delimitati in occasione di una revisione o di una modifica del piano, alla data in cui tale revisione o tale modifica sono state sottoposte all'inchiesta pubblica.

Allo scopo di ottenere un'indennità più elevata, sono previsti, salvo prova contraria, i miglioramenti posteriori alla data definita al comma precedente. Al fine di constatare la consistenza dei beni alla data della decisione istituente la servitù, un inventario dei luoghi, richiesto dalla parte più diligente, sarà steso al momento della istituzione della servitù.

Qualora la servitù sia suscettibile di compromettere gravemente la coltivazione agricola o silvicola di un terreno gravato, il suo o i suoi proprietari possono, a partire dalla pubblicazione dell'atto che istituisce la servitù, ingiungere al suo beneficiario di procedere all'acquisto del terreno gravato alle condizioni ed ai termini previsti dall'articolo L. 123-9 del codice dell'urbanistica. In mancanza di accordo all'amichevole, il prezzo viene fissato in base alle regole stabilite dal presente articolo.

Se dopo tre mesi dalla scadenza del termine menzionato nel primo comma dell'articolo L. 123-9 sopra citato, il giudice dell'espropriazione non è stato investito, la servitù non è più opponibile al proprietario come a terzi.

CAPITOLO TERZO

Del commercio e dell'artigianato in zona di montagna

Art. 55.

L'esistenza in zona di montagna di un impianto commerciale e di un artigianato di servizi che soddisfino i fabbisogni correnti delle popolazioni e che contribuiscano all'animazione della vita locale è di interesse generale.

Lo Stato, le collettività territoriali e gli enti pubblici, nel limite delle loro rispettive competenze, si preoccupano della realizzazione di tale obiettivo nel quadro delle loro attività svolte in materia di sviluppo economico e sociale. Tale preoccupazione può, in particolare in caso di carenza o di mancanza dell'iniziativa privata, vertere su:

— il mantenimento, sull'insieme del territorio montano, di una rete commerciale approssimativamente compatibile con la trasformazione dell'apparato commerciale della nazione;

— il miglioramento delle condizioni dell'esercizio delle attività commerciali ed artigianali di servizi in centri rurali di montagna e favorendone l'evoluzione e l'ammodernamento.

Art. 56.

Il governo depositerà davanti al Parlamento prima del 30 giugno 1985 un rapporto sulle condizioni di un adattamento della legge n. 73-1193 del 27 dicembre 1973 sull'orientamento del commercio e dell'artigianato nelle zone rurali a bassa densità di popolazione e, in particolare, nelle zone di montagna.

Art. 57.

Il paragrafo II dell'articolo 5 della legge n. 82-596 del 10 luglio 1982 relativa alle associazioni di commercianti e di artigiani che lavorano in imprese a conduzione familiare, è così formulato:

«II. - Un decreto stabilisce le condizioni secondo le quali il congiunto superstite, o in zona di montagna un bambino erede comproprietario, che abbia ottenuto l'assegnazione preferenziale di un'impresa commerciale, artigianale, industriale o alberghiera a carattere familiare in applicazione del quarto comma dell'articolo 832 del codice civile, beneficia di prestiti a tasso agevolato per il pagamento del saldo».

Art. 58.

Il governo presenterà ogni anno al *«Consiglio nazionale della montagna»* e ai *«Comitati di massiccio»* un rapporto con il resoconto delle misure prese dallo Stato in favore dei commercianti e degli artigiani insediati in zona di montagna.

CAPITOLO QUARTO

Della pluriattività e del lavoro stagionale

Art. 59.

I lavoratori con più di un'attività beneficiano di una protezione sociale che tiene in considerazione le condizioni particolari nelle quali essi esercitano la loro attività professionale.

A tale fine, la protezione sociale dei lavoratori che esercitano simultaneamente o successivamente più attività professionali, dipendenti da regimi di sicurezza sociale diversi, viene organizzata a condizioni tali da assicurare loro una continuità di garanzia contro i rischi la cui copertura è subordinata ad una durata minima di assicurazione o ad un ammontare minimo di premio.

Al fine di proteggere gli interessati dagli eccessi di complessità che possono derivare dalla pluralità dei regimi di protezione sociale nelle zone di montagna ai sensi della presente legge, gli organismi di sicurezza sociale mettono a disposizione degli sportelli unici di informazione e di consultazione destinati ai lavoratori con più di una attività.

Dei decreti in Consiglio di Stato determinano:

— le modalità del coordinamento;

— le condizioni di definizione dell'attività principale in funzione in particolare della natura della pluriattività, della durata del lavoro e dell'importanza dei redditi acquisiti in ciascuna attività;

— le condizioni in base alle quali vengono determinate le quote dovute per le attività secondarie, in particolare di modo che gli assicurati non subiscano a causa della loro pluriattività l'onere di una quota superiore a quella che subirebbero se esercitassero una sola attività, senza pregiudizio tuttavia dell'applicazione delle tasse di quota corrispondenti ai loro diversi regimi di affiliazione e con riserva che il regime che sostiene l'onere delle prestazioni incassi una somma minima di quota.

Art. 60.

Nelle zone di montagna, l'esercizio di più attività professionali da parte della stessa persona non può, in quanto tale, ostacolare l'attribuzione degli aiuti dello Stato in virtù di una di tali attività, con riserva delle restrizioni che possono risultare dall'applicazione delle regole relative alle entrate risultanti da attività diverse da quelle per

le quali è stato richiesto l'aiuto o dei limiti di attività stabiliti da decreto.

Art. 61.

L'articolo L. 811-7 del codice rurale è completato dal comma seguente:

«Nelle zone di montagna, le misure di coordinamento viste qui sopra tengono conto delle situazioni e dei bisogni particolari legati all'esercizio della pluriattività, delle differenti attività stagionali e dei mestieri specifici della montagna».

Art. 62.

È aggiunto, dopo il secondo comma dell'articolo L. 122-3-11 del codice del lavoro, il nuovo comma seguente:

«I contratti a carattere stagionale che si eseguono in zona di montagna possono comportare una clausola di rinnovo per la stagione seguente».

Art. 63.

I. - Dopo l'articolo L. 122-3-15 del codice del lavoro, è inserito un articolo L. 122-3-16 così formulato:

«Art. L. 122-3-16. - I contratti di lavoro a carattere stagionale possono comportare una clausola di rinnovo per la stagione seguente».

Nei rami di attività a carattere stagionale stabiliti da un decreto, una convenzione o un accordo collettivo può prevedere che qualsiasi datore di lavoro che abbia tenuto presso di sé un salariato in un impiego a carattere stagionale gli deve proporre un impiego della stessa natura, per la stessa stagione dell'anno successivo. La convenzione o l'accordo ne devono definire le condizioni in particolare per quanto riguarda il periodo di prova e prevedere in particolare entro quale termine tale proposta sia fatta al salariato prima dell'inizio della stagione e la somma minima dell'indennità riscossa dal salariato in caso egli non abbia ricevuto, salvo motivi reali e gravi, una proposta di riassunzione».

II. - Il secondo comma dell'articolo L. 221-21 del codice del lavoro è così formulato:

«Gli stabilimenti che appartengono ad attività di carattere stagionale stabilite da decreto e che non rimangono aperti completamente o in parte che durante un periodo dell'anno possono beneficiare della stessa deroga».

III. - Dopo l'articolo L. 212-5-1 del codice del lavoro, è inserito un articolo L. 212-5-2 così formulato:

«Art. L. 212-5-2. - Nei rami di attività a carattere stagionale, una convenzione o un accordo collettivo, concluso in applicazione delle disposizioni dell'articolo L. 122-3-16 può, se esteso, ed alle condizioni stabilite da decreto, derogare alle condizioni della presente sezione relativa alla determinazione dei periodi di riferimento per la detrazione delle ore supplementari e dei riposi compensati. La convenzione o l'accordo organizza allo stesso modo procedure di detrazione contraddittorie dei tempi e dei periodi di lavoro».

Art. 64.

I. - L'articolo 104 della legge n. 84-53 del 26 gennaio 1984 contenente disposizioni statutarie relative alla funzione pubblica territoriale è completato dalla frase seguente:

«Il numero di ore di servizio considerate per determinare i diritti degli interessati può essere fissato per settimane o per anni alle condizioni stabilite da decreto in Consiglio di Stato per tenere conto della natura specifica delle attività stagionali».

II. - Il secondo comma dell'articolo 127 della legge n. 84-53 del 26 gennaio 1984 citata in precedenza è completato dalla seguente frase:

«Tuttavia, tale regola non si applica agli agenti stagionali».

CAPITOLO QUINTO

Della gestione delle sezioni di Comune e dei beni in comunione tra Comuni

Art. 65.

Le disposizioni del capitolo primo del titolo V del libro primo del codice dei comuni sono sostituite dalle seguenti disposizioni:

«Capitolo primo

SEZIONE DI COMUNE

Art. L. 151-1. - Costituisce una sezione di comune ogni parte di un comune che possieda a titolo permanente ed esclusivo dei beni o dei diritti distinti da quelli del comune.

La sezione di comune ha personalità giuridica.

Art. L. 151-2. - La gestione dei beni e dei diritti della sezione è assicurata dal consiglio municipale, dal sindaco e, nel caso previsto dagli articoli L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15 e L. 151-18 del presente codice, da una commissione sindacale e dal suo presidente.

Art. L. 151-3. - La commissione sindacale comprende membri eletti il cui numero, che è di 4, 6, 8, o 10, è stabilito dall'ordinanza del rappresentante dello Stato nel dipartimento che convoca gli elettori.

I membri della commissione sindacale, scelti tra le persone eleggibili nel consiglio municipale del comune di ricongiungimento, vengono eletti secondo le stesse regole seguite per i consiglieri municipali dei comuni con meno di 3.500 abitanti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni del quarto comma del presente articolo e di quelle del primo comma dell'art. L. 151-5 del presente codice. Dopo ogni rinnovo generale dei consigli municipali, il rappresentante dello Stato nel dipartimento convoca gli elettori di ogni sezione nei sei mesi successivi alla costituzione del consiglio municipale. Tuttavia, su richiesta del sindaco del comune di ricongiungimento, le convocazioni si succedono durante un periodo la cui scadenza è di diciotto mesi dalla costituzione del consiglio municipale al più tardi.

I membri della commissione sindacale vengono eletti per una durata uguale a quella del consiglio municipale. Tuttavia, il mandato della commissione sindacale scade al momento della costituzione della commissione sindacale che segue il rinnovamento generale dei consigli municipali. Se, in seguito a tale rinnovamento generale, la commissione sindacale non viene costituita in applicazione dell'articolo L. 151-5, il mandato scade alla data prevista dal rappresentante dello Stato nell'atto in cui egli constata che le condizioni della sua costituzione non sono ricongiunte.

Sono elettori, qualora siano iscritti nelle liste elettorali del comune, gli abitanti aventi domicilio reale e fisso sul territorio della sezione ed i proprietari di beni fondiari situati sul territorio della sezione.

I sindaci dei comuni sul cui territorio la sezione possieda dei beni possono assistere alle sedute della commissione sindacale. Vengono informati dal presidente della commissione sindacale sui dati e sull'oggetto delle sedute della commissione sindacale.

Il sindaco del comune di ricongiungimento è membro di diritto della commissione sindacale.

Il presidente viene eletto nel suo seno dalla commissione sindacale.

Art. L. 151-4. - Per l'esercizio delle sue assegnazioni, la commissione sindacale si riunisce su convocazione del proprio presidente.

Il presidente è tenuto a convocare la commissione entro il periodo di un mese, su richiesta:

— della metà dei suoi membri;

— del sindaco del comune di ricongiungimento;

— di uno dei sindaci dei comuni sul cui territorio la sezione possiede dei beni;

— del rappresentante dello Stato nel dipartimento;

— della metà degli elettori della sezione.

Essa non delibera né dà avviso che sull'oggetto determinato dalla convocazione o dalla richiesta.

Qualora la commissione sindacale entro un periodo di tre mesi dopo la sua convocazione non abbia deliberato o non abbia emesso avviso sull'oggetto sottopostole, il consiglio municipale delibera sull'argomento con riserva delle disposizioni degli articoli L. 151-6, L. 151-7 e L. 151-16.

Art. L. 151-5. - La commissione sindacale non viene costituita e le sue prerogative vengono esercitate dal consiglio municipale, con riserva delle disposizioni degli articoli L. 151-8 e L. 151-16, qualora il numero degli elettori convocati a designare i suoi membri sia inferiore a 10 o qualora almeno la metà degli elettori non abbia risposto a due convocazioni successive del rappresentante dello Stato nel dipartimento fatte con un intervallo di due mesi. Lo stesso avviene, con l'accordo del consiglio municipale, qualora i redditi o i proventi dei beni della sezione siano inferiori ad un ammontare minimo annuale medio stabilito alle condizioni previste da un decreto in Consiglio di Stato.

Nel caso in cui un comune sia diventato, in seguito alla sua unione ad un altro comune, una sezione di comune, il consiglio consultativo o la commissione consultativa, visti al I o II dell'articolo 66 della legge n. 82-1169 del 31 dicembre 1982 relativa all'organizzazione amministrativa di Parigi, Marsiglia, Lione e degli enti pubblici di cooperazione intercomunale, sostituisce la commissione sindacale.

Art. L. 151-6. - Con riserva delle disposizioni dell'articolo L. 151-15, la commissione sindacale delibera sugli oggetti seguenti:

1) contratti approvati con il comune di ricongiungimento o un'altra sezione di tale comune;

2) vendita, scambio e locazione per nove anni o più di beni della sezione;

3) cambiamento dell'uso di tali beni;

4) transazione e azioni giudiziarie;

5) accettazione di liberalità;

6) adesione ad una associazione sindacale o ad altra struttura di raggruppamento fondiario;

7) costituzione di un'unione di sezioni;

8) designazione di delegati rappresentanti la sezione di comune.

Gli atti necessari all'esecuzione di tali deliberazioni vengono approvati dal presidente della commissione sindacale.

Per quanto riguarda le locazioni di beni della sezione consentite per una durata inferiore ai nove anni, la commissione sindacale deve essere consultata dal suo presidente, qualora quest'ultimo sia fornito di una richiesta, emanata dalla metà degli elettori della sezione e formulata in base alle condizioni previste da decreto in Consiglio di Stato. In caso di accordo tra la commissione sindacale ed il consiglio municipale o se la commissione sindacale non si è pronunciata entro il termine di due mesi a partire dalla deliberazione del consiglio municipale, il sindaco approva il contratto. In caso di disaccordo, il sindaco approva il contratto solo dopo una nuova deliberazione del consiglio municipale.

Art. L. 151-7. - La commissione sindacale è chiamata a dare il proprio avviso sulle modalità di godimento dei beni della sezione i cui frutti vengono percepiti in natura, sull'impiego dei redditi in specie di altri beni e, in caso di alienazione di beni della sezione, sull'impiego del prodotto di tale vendita a profitto della sezione.

Essa viene consultata sulla valorizzazione degli acquitrini e delle terre incolte o manifestatamente sottoutilizzate appartenenti alla sezione in base alle condizioni previste dagli articoli 39, 40 e 147 del codice rurale.

Essa viene chiamata per dare il proprio avviso, in modo generale, su tutte le questioni per le quali è prevista la sua consultazione dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

In caso di disaccordo tra il consiglio municipale e la commissione sindacale o se questa non si è pronunciata sugli oggetti visti al primo comma del presente articolo entro un termine di tre mesi a partire dalla data in cui essa è stata investita dal sindaco, questo viene decretato da ordinanza motivata del rappresentante dello Stato nel dipartimento.

Art. L. 151-8. - La commissione sindacale decide sulle azioni da intentare o da sostenere a nome della sezione.

Il presidente della commissione sindacale, in virtù della deliberazione di quest'ultima, rappresenta in giustizia la sezione.

Egli può, senza autorizzazione preliminare della commissione sindacale, svolgere tutti gli atti conservatori o interruttivi di decadenza.

Ogni contribuente iscritto al ruolo del comune ha il diritto di esercitare, in domanda come in divieto, le azioni che egli crede appartengano alla sezione nella quale egli è elettore.

Il contribuente che desidera esercitare l'azione, deve innanzitutto informare il presidente della commissione sindacale. Questa dispone di un termine di due mesi salvo rischio di preclusione, per deliberare in merito all'azione.

In caso di disaccordo o di rischio di preclusione, o se la commissione sindacale non si è pronunciata nel termine sopra citato o non è stata costituita, il rappresentante dello Stato nel dipartimento può autorizzare il contribuente ad esercitare l'azione.

Se il contribuente è stato autorizzato ad esercitare l'azione, la sezione viene messa in causa e la decisione che interviene ha effetto a suo riguardo.

Se il comune è parte dell'azione, è applicabile l'articolo L. 316-11.

Qualora la sezione abbia ottenuto una condanna contro il comune o un'altra sezione del comune, gli oneri o contributi imposti per il pagamento delle spese e dei danni-interessi che risultano dal processo non possono essere inseriti nel budget della sezione. Lo stesso vale per ogni parte che presenti istanza alla sezione.

Qualora sia intervenuto un giudizio, il contribuente non può ricorrere in appello o in cassazione se non in virtù di una nuova autorizzazione.

Art. L. 151-9. - Il budget della sezione, che costituisce un budget annesso del comune, è stabilito in equilibrio reale in sezione di funzionamento e in sezione di investimento.

Il progetto di budget stabilito dalla commissione sindacale viene votato dal consiglio municipale.

Tuttavia, allorché, in applicazione dell'articolo L. 151-5, la commissione sindacale non sia costituita, non viene stabilito alcun budget annesso della sezione a partire dall'esercizio finanziario seguente. I saldi risultanti alla fine dell'esercizio al budget annesso della sezione vengono ripresi l'anno seguente nel budget del comune.

Il consiglio municipale stabilisce allora uno stato speciale annesso al budget del comune, nel quale vengono illustrate le entrate e le spese della sezione.

Sono obbligatorie per la sezione di comune le spese addebitategli dalla legge e quelle risultanti dall'esecuzione di lavori approvati in applicazione dell'articolo L. 143-1 del codice forestale.

La commissione sindacale può, di propria iniziativa o su richiesta della metà degli elettori della sezione formulata in base alle condizioni previste da un decreto in Consiglio di Stato, chiedere al sindaco di rendere conto dell'esecuzione del budget annesso della sezione e dell'applicazione delle regole prescritte all'articolo L. 151-10.

Se la commissione sindacale non è stata costituita, tale richiesta è formulata dalla metà degli elettori della sezione alle condizioni previste dal decreto visto al comma precedente.

In seguito a tale esame, la commissione sindacale o la metà degli elettori possono informare del loro reclamo il consiglio municipale ed il rappresentante dello Stato nel dipartimento. In caso di disaccordo tra il consiglio municipale da una parte e la commissione sindacale o la metà degli elettori dall'altra, si ricorre ad ordinanza motivata del rappresentante dello Stato nel dipartimento.

Le procedure di controllo previste per il budget del comune dalla legge n. 82-213 del 2 marzo 1982 relativa ai "diritti ed alle libertà dei comuni, dei dipartimenti e delle regioni" si applicano al budget annesso della sezione ed allo stato speciale visto qui sopra.

Art. L. 151-10. I membri della sezione hanno, in base alle condizioni risul-

tanti sia dalle decisioni delle autorità municipali, sia dagli usi locali, l'usufrutto di quei beni della sezione i cui frutti vengono percepiti in natura.

Le terre a destinazione agricola o pastorale, di proprietà della sezione, sono attribuite a mezzo di contratto di affitto di fondo rustico o di convenzione pluriennale di pascolo con precedenza agli aventi diritto che posseggono i requisiti di capacità di esperienza professionale e di superficie visti all'art. 188-2 del codice rurale o ai loro raggruppamenti ed alle persone che utilizzano beni agricoli sul territorio della sezione.

I redditi in specie non possono essere impiegati che nell'interesse dei membri della sezione. Essi sono destinati in precedenza alla valorizzazione e al mantenimento dei beni della sezione così come alle attrezzature ritenute necessarie a tale fine dalla commissione sindacale.

Art. L. 151-11. - Il trasferimento nel comune di tutti o di parte dei beni, dei diritti e degli obblighi di una sezione è comunicato dal rappresentante dello Stato nel dipartimento su richiesta congiunta del consiglio municipale e della commissione sindacale che si pronunzi con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri o, qualora la commissione sindacale non sia stata costituita, su richiesta congiunta del consiglio municipale e dei due terzi degli elettori della sezione.

Entro un termine di due mesi a partire dall'ordinanza di trasferimento, il rappresentante dello Stato nel dipartimento porta tale trasferimento a conoscenza del pubblico.

Gli aventi diritto che ne facciano richiesta, ricevono un'indennità, a carico del comune, il cui calcolo tiene conto in particolare delle agevolazioni ottenute durante gli anni precedenti la decisione di trasferimento e delle spese di rimessa in stato dei beni trasferiti.

Tale richiesta viene presentata durante l'anno seguente alla decisione di trasferimento. In mancanza di accordo tra le parti, si decreta come in materia di espropriazione per motivi di utilità pubblica.

Art. L. 151-12. - Qualora, per mancanza di risposta da parte degli elettori, constatata alle condizioni previste al primo comma dell'articolo 151-5, o in assenza di elettori, la commissione sindacale non sia stata costituita in seguito a due rinonvamenti generali consecutivi dei consigli municipali, il trasferimento nel comune dei beni e degli obblighi della sezione può essere deciso da decreto del rappresentante dello Stato nel dipartimento su avviso favorevole del consiglio municipale e in seguito ad inchiesta pubblica prevista in materia di espropriazione.

Entro il termine di due mesi a partire dal decreto di trasferimento, il rappresentante dello Stato nel dipartimento porta a conoscenza del pubblico il trasferimento dei beni della sezione.

Gli aventi diritto che si sono presentati al municipio del comune di ricongiungimento entro i sei mesi seguenti l'ordinanza di trasferimento possono pretendere un'indennità stabilita alle condizioni previste dall'art. 151-11 di cui sopra.

Art. L. 151-13. - Al termine del periodo di cinque anni dalla fusione pronunziata dall'ordinanza prevista di cui all'articolo L. 112-5 del presente codice, i beni ed i diritti delle sezioni di comune create consecutivamente alla fusione di due o più comuni o al ricongiungimento di una parte di territorio di un comune ad un altro comune possono essere trasferiti interamente o in parte, se necessario, nel comune su ordinanza del rappresentante dello Stato nel dipartimento stabilita in seguito ad inchiesta pubblica su richiesta del consiglio municipale.

Art. L. 151-14. - Salvo deroga accordata da ordinanza motivata del rappresentante dello Stato nel dipartimento e con riserva delle disposizioni dell'articolo L. 151-3 del codice forestale, i beni della sezione non possono dar luogo a spartizione tra gli aventi diritto.

Art. L. 151-15. - Il ricavato della vendita dei beni della sezione non può essere impiegato che nell'interesse della sezione.

Il cambiamento nell'uso o la vendita di tutti o di parte dei beni della sezione vengono decisi su proposta del consiglio municipale o della commissione sindacale da una votazione concordante del consiglio municipale o della commissione sindacale statuita alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

In caso di disaccordo o in assenza di votazione nei sei mesi che seguono la proposta vista in ciascuno dei due comma precedenti, si decreta con ordinanza motivata del rappresentante dello Stato nel dipartimento.

Art. L. 151-16. - Nel caso in cui, in applicazione dell'articolo L. 151-5, la commissione sindacale non sia costituita, il cambiamento nell'uso o la vendita di tutti o di parte dei beni della sezione vengono decisi dal consiglio municipale a maggioranza assoluta dei voti espressi, in seguito ad accordo dei due terzi degli elettori della sezione convocata dal rappresentante dello Stato.

Il vincolo di tutti o di parte dei beni della sezione in una associazione sindacale o un'altra struttura di raggruppamento fondiario viene proposto dal consiglio municipale o dalla metà degli elettori della sezione. Il disaccordo può essere espresso solo con una votazione del consiglio municipale a maggioranza dei due terzi dei voti espressi o da due terzi degli elettori della sezione convocati dal rappresentante dello Stato nel dipartimento.

In caso di disaccordo o in mancanza di votazione dei due terzi degli elettori della sezione sulle proposte viste ai due comma precedenti, si decreta per ordinanza motivata del rappresentante dello Stato nel dipartimento.

Art. L. 151-17. - In caso di vendita della totalità dei beni della sezione, il ricavato della vendita viene versato al comune.

Gli aventi diritto possono pretendere un'indennità a carico del comune. Tale indennità viene calcolata ed accordata in base alle condizioni previste all'articolo L. 151-11.

Il totale delle indennità non può superare il ricavato della vendita.

Art. L. 151-18. - Un'unione è creata tra le sezioni di uno stesso comune, con riserva che la loro commissione sindacale sia stata costituita, su richiesta del consiglio municipale o di una o più sezioni, da deliberazioni concordanti delle commissioni sindacali, che stabiliscono le modalità di gestione dei beni e di assegnazione dei redditi.

L'unione delle sezioni, persona morale di diritto pubblico, è amministrata da un comitato che raggruppa il sindaco del comune nonché due rappresentanti eletti di ogni commissione sindacale. Il comitato elegge il presidente nel suo seno.

Il comitato si sostituisce alle commissioni sindacali nei campi previsti agli articoli L. 151-6 e L. 151-7 di cui sopra, fatta eccezione per le vendite, gli scambi, le accettazioni di liberalità e la sottoscrizione di contratti tra sezioni del comune.

Lo scioglimento di un'unione di sezioni viene realizzato nelle stesse forme utilizzate per la sua creazione.

Una sezione di comune può ritirarsi da un'unione di sezioni alle condizioni previste all'articolo L. 163-16 per il ritiro di un comune da un sindacato di comuni.

Art. L. 151-19. - Dei decreti in Consiglio di Stato stabiliscono, se necessario, le modalità di applicazione del presente capitolo».

Art. 66.

Nel periodo che precede il primo rinnovamento generale dei consigli municipali dopo l'entrata in vigore della presente legge, il rappresentante dello Stato nel dipartimento convoca, con riserva delle disposizioni dell'articolo L. 151-5 del codice dei comuni, gli elettori di ogni sezione qualora i due terzi degli elettori della sezione o il consiglio municipale gli inviino a tale scopo una richiesta, formulata in base alle

condizioni ed entro un termine che verranno fissati da decreto in Consiglio di Stato.

In questo caso, il primo mandato della commissione sindacale scade al momento dell'installazione della commissione sindacale dopo il prossimo rinnovamento generale dei consigli municipali. Se, in seguito a tale rinnovo generale, la commissione sindacale non è costituita in applicazione dell'articolo L. 151-5, tale mandato scade alla data stabilita dal rappresentante dello Stato nell'atto in cui egli constata che le condizioni della sua costituzione non sono riunite.

Se, in mancanza di una richiesta formulata entro il termine indicato, non viene costituita una commissione sindacale nel periodo che precede il primo rinnovo generale dei consigli municipali dopo l'entrata in vigore della presente legge, le prerogative della commissione sindacale vengono esercitate nel corso di tale periodo dal consiglio municipale, con riserva delle disposizioni degli articoli L. 151-8 e L. 151-16 del codice dei comuni.

Art. 67.

Nel primo comma dell'art. L. 312-2 del codice dei comuni, le parole: *«, o qualora una sezione di comune sia gratificata di una liberalità»*, sono eliminate.

Art. 68.

Le disposizioni del capitolo II del titolo VI del libro primo del codice dei comuni sono sostituite dalle seguenti disposizioni:

«Capitolo II.

DEI BENI E DEI DIRITTI INDIVISI TRA PIÙ COMUNI

Art. L. 162-1. - Qualora più comuni possiedano dei beni o dei diritti indivisi, viene creata, per la loro gestione e per la gestione dei servizi pubblici che vi si collegano, una persona morale di diritto pubblico, amministrata, in base alle modalità previste all'articolo L. 162-2, da una commissione sindacale composta da delegati dei consigli municipali dei comuni interessati e dai consigli municipali di tali comuni.

La decisione che porta all'istituzione della commissione sindacale viene presa con ordinanza del rappresentante dello Stato nel dipartimento o da ordinanza congiunta dei rappresentanti dello Stato nei dipartimenti interessati qualora i comuni appartengano a dipartimenti differenti.

Ciascuno dei consigli municipali elegge, nel suo seno, in scrutinio segreto, il numero di delegati stabilito dalla decisione di istituzione.

Se un consiglio municipale trascura o rifiuta di nominare i suoi delegati, il sindaco rappresenta il comune nella commissione sindacale.

La commissione sindacale è presieduta da un rappresentante eletto dai delegati e scelto fra di loro. Essa viene rinnovata dopo ogni rinnovo generale dei consigli municipali.

Le deliberazioni della commissione sindacale e le decisioni del rappresentante sono sottoposte a tutte le regole stabilite per le deliberazioni dei consigli municipali per le decisioni dei sindaci.

Art. L. 162-2. - La commissione sindacale e il rappresentante assicurano l'amministrazione e la valorizzazione dei beni e dei diritti indivisi. Le loro assegnazioni sono le stesse previste per i consigli municipali e i sindaci in tale materia.

Tuttavia, le vendite, gli scambi, le ripartizioni, gli acquisti di beni immobiliari e le transazioni che vi si riferiscono rimangono riservate ai consigli municipali, che possono autorizzare il presidente della commissione ad approvare gli atti ad essi relativi. Le decisioni relative agli acquisti di beni immobiliari e alle transazioni che vi si riferiscono sono approvate alla maggioranza di almeno due terzi dei consigli municipali dei comuni interessati.

Su proposta della commissione sindacale, la ripartizione di tutta o di parte dell'eccedenza delle entrate o delle spese da essa votate è fatta tra i comuni con deliberazione dei consigli municipali. Tale deliberazione viene presa entro un termine di tre mesi a partire dalla comunicazione delle proposte di ripartizione stabilite dalla commissione sindacale.

In caso di disaccordo tra i consigli municipali su tale ripartizione o se tutti i consigli municipali non hanno deliberato entro il termine stabilito al comma precedente, la ripartizione dell'eccedenza delle entrate o delle spese viene decisa dal rappresentante dello Stato nel dipartimento. Se i consigli municipali appartengono a dipartimenti differenti, si ricorre ad ordinanza congiunta dei rappresentanti dello Stato nei dipartimenti interessati.

La parte di spesa assegnata definitivamente ad ogni comune costituisce una spesa obbligatoria.

Le disposizioni dei titoli I e IV del libro II del presente codice sono applicabili alle proprietà indivise tra i comuni.

Art. L. 162-3. - Su proposta della commissione sindacale e su decisione dei consigli municipali dei due terzi dei comuni rappresentanti più della metà della popolazione totale di questi ultimi, o almeno della metà dei consigli municipali rappresentanti più dei due terzi della popolazione, si può creare un sindacato di comuni le cui competenze sono al minimo quelle della commissione sindacale che sono stabilite all'articolo L. 162-2.

Tuttavia, per i beni compresi nella proprietà indivisa alla data della costituzione del sindacato di comuni, salvo altra decisione dei consigli municipali con deliberazioni concordanti, le regole di vendita o di scambio e quelle relative alle transazioni sono quelle definite dall'articolo L. 162-2.

Art. L. 162-4. - Qualora un comune richieda che venga messa fine alla proprietà indivisa per la parte che lo riguarda, la commissione sindacale che accoglie la domanda notifica a tale comune, entro un termine di sei mesi, un progetto di definizione del lotto o del compenso da attribuirgli. Le spese di perizia sono a carico di tale comune.

Il comune che esce dalla proprietà indivisa riceve, con priorità, un lotto situato sul suo territorio. Esso può reclamare, mediante un compenso in denaro o in natura, l'assegnazione di immobili il cui valore eccede la parte a lui assegnata qualora, per la loro buona gestione, tali beni non debbano essere divisi o qualora siano necessari alla valorizzazione della politica di attrezzatura o di urbanizzazione del comune.

Tuttavia, qualora l'assegnazione in natura non possa essere effettuata senza compromettere gravemente il funzionamento o l'equilibrio finanziario della proprietà indivisa, il comune che ha richiesto di ritirarsi riceve il valore della propria parte ed il bene resta nella proprietà indivisa.

Se un comune decide di ritirarsi da una proprietà indivisa, nessun atto modificante il valore degli immobili e di quanto di pertinenza degli stessi potrà intervenire durante il tempo che scorrerà dalle richieste di ritiro dalla proprietà indivisa e l'assegnazione dei lotti costituiti.

In assenza di notifica entro il termine di sei mesi citato al primo comma o in caso di disaccordo persistente dopo la scadenza di un termine di sei mesi a partire dalla data in cui il comune è stato informato del progetto stabilito dalla commissione sindacale, il giudice dell'espropriazione, incaricato sia da uno dei comuni interessati, sia dalla commissione sindacale, si pronunzia sull'assegnazione del lotto o sul valore del compenso.

Art. L. 162-5. - Qualora la ripartizione decisa dai consigli municipali in applicazione degli articoli L. 162-2 e L. 162-3 o derivante dal ritiro di un comune dalla proprietà indivisa, verta su beni a destinazione pastorale o forestale, i comuni interessati hanno l'obbligo di creare un ente pubblico o di aderire ad un ente pubblico già esistente, il cui oggetto garantisca l'unità di gestione e di disponibilità di tali beni. Sono trasferiti allo stesso ente i diritti di caccia e di pesca spettanti ai beni stessi.

Art. L. 162-6. - Dei decreti in Consiglio

di Stato stabiliscono, qualora necessario, le modalità di applicazione del presente capitolo».

Art. 69.

Una particolare legge estenderà, qualora necessario, in seguito ad avviso delle istanze rappresentative dei sindaci dei dipartimenti interessati, ai dipartimenti della Mosella, del Basso Reno e dell'Alto Reno tutte o parte delle disposizioni degli articoli 65, 66 e 68. Fino all'entrata in vigore di tale legge, restano applicabili, in tali dipartimenti, le disposizioni in vigore prima della promulgazione della presente legge.

TITOLO QUARTO

DELL'ASSETTO E DELLA PROTEZIONE DELLO SPAZIO ALPINO

CAPITOLO PRIMO

Delle regole dell'urbanistica nelle zone di montagna

Art. 70.

L'articolo primo bis del codice rurale è completato dal comma seguente:

«In zona di montagna, tale costituzione è di diritto qualora essa venga richiesta in occasione dell'elaborazione o della revisione di un piano di occupazione dei suoli da parte di una delle categorie di persone o dai servizi visti al primo comma di cui sopra».

Art. 71.

Il terzo comma dell'articolo L. 123-3 del codice dell'urbanistica è completato dalla seguente frase:

«In zona di montagna, la commissione comunale di assetto fondiario è consultata per iniziativa del sindaco in ogni comune dove venga decisa l'elaborazione di un piano di occupazione dei terreni».

Art. 72.

Nel titolo IV del libro primo del codice dell'urbanistica è inserito un capitolo V così formulato:

«Capitolo V.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELLE ZONE DI MONTAGNA

Art. L. 156-1. - Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili nelle zone di montagna definite agli articoli 3 e 4 della legge n. 85-30 del 9-1-1985 citata in precedenza.

Art. L. 145.2. - Le condizioni di utilizzo e di protezione dello spazio montano sono stabilite dal presente capitolo che ha carattere di legge di assetto e di urbanistica ai sensi dell'articolo L. 111-1-1.

Esse sono applicabili ad ogni persona pubblica o privata per l'esecuzione di qualsiasi lavoro, costruzione, dissodamento, piantagione, installazione e lavoro diverso, per l'apertura di cave, la ricerca e lo sfruttamento di minerali, la creazione di lottizzazioni e l'apertura di aree per il campeggio o per la sosta di roulottes, la realizzazione di impianti di risalita meccanica e l'assetto delle piste, la costruzione di recinti e le installazioni per la protezione dell'ambiente.

Sezione prima.

PRINCIPI DI ASSETTO E DI PROTEZIONE IN ZONA DI MONTAGNA

Art. L. 145-3. - I. - I terreni necessari al mantenimento e allo sviluppo delle attività agricole, pastorali e forestali sono salvaguardati. La necessità di salvaguardare tali terreni si valuta in riguardo al loro ruolo ed alla loro ubicazione nel sistema di utilizzazione locale. È ugualmente presa in considerazione la loro situazione in rapporto alla sede della utilizzazione il loro rilievo, la loro pendenza e la loro esposizione. Solo le costruzioni necessarie a queste attività nonché le attrezzature sportive collegate in particolare alla pratica dello sci e della marcia vi possono essere autorizzate.

II. - I documenti e le decisioni relativi all'occupazione dei suoli comportano le disposizioni per la salvaguardia degli spazi, dei paesaggi e dei centri caratteristici del patrimonio naturale e culturale montano.

III. - L'urbanizzazione si deve realizzare in continuità con i borghi e i paesi esistenti, a meno che il rispetto delle disposizioni previste ai comma I e II di cui sopra o la protezione contro i rischi naturali non impongano la delimitazione delle frazioni nuove integrate al luogo circostante.

La capacità di accoglimento degli spazi destinati all'urbanizzazione deve essere compatibile con la salvaguardia degli spazi naturali ed agricoli citati al I e II del presente articolo.

IV. - Lo sviluppo del turismo e, in particolare, la creazione di una unità turistica nuova devono tenere conto degli interessi delle collettività locali a cui si riferisce e contribuire all'equilibrio delle attività economiche e del tempo libero, favorendo in particolare l'utilizzazione razionale del patrimonio edilizio esistente e delle formule di gestione locativa per le nuove costruzioni.

La loro localizzazione, la loro concezione e la loro realizzazione devono rispettare la qualità del paesaggio e i grandi equilibri naturali.

Art. L. 145-4. - Il perimetro dello schema direttivo o dello schema di settore tiene conto della comunanza di interessi economici e sociali al livello di una vallata, di un paese, di un massiccio locale o di una entità geografica che costituiscano una unità di assetto coerente.

Il perimetro è definito dal rappresentante dello Stato alle condizioni stabilite al terzo comma dell'articolo L. 122-1-1 del presente codice.

Art. L. 145-5. - Le parti naturali delle rive degli specchi d'acqua naturali o artificiali di superficie inferiore ai mille ettari sono protette su una distanza di 300 metri a partire dalla riva; vi sono vietate la costruzione, l'installazione e le nuove strade nonché le estrazioni e le erosioni.

Possono essere ciononostante autorizzate le costruzioni ad uso agricolo, pastorale o forestale, i rifugi e le tappe aperti al pubblico, le installazioni a carattere scientifico qualora nessun altro impianto sia possibile e le attrezzature di accoglimento e di sicurezza necessarie alla pratica del bagno o degli sport nautici così come i progetti visti al 1° dell'articolo L. 111-1-2.

Qualora sia stabilito un piano di occupazione dei terreni, le disposizioni del presente articolo possono essere adattate da tale documento urbanistico per permettere un'estensione misurata degli agglomerati o l'apertura di un terreno per il campeggio nel rispetto del paesaggio e delle caratteristiche proprie a tale spazio.

«Qualora uno schema direttivo o di settore sia stabilito per l'insieme dei comuni costieri, o un piano di occupazione dei terreni se lo specchio d'acqua è situato all'interno del territorio amministrativo di un solo comune, le disposizioni del presente articolo possono ugualmente essere adattate per permettere la delimitazione, in via eccezionale, delle nuove frazioni integrate al luogo circostante. In assenza delle prescrizioni particolari viste all'articolo L. 145-7, lo schema direttivo o lo schema di settore vengono allora elaborati alle condizioni previste al secondo comma dell'articolo 122-1-2.

Ad eccezione del campo di applicazione del presente capitolo, le disposizioni dei comma precedenti si applicano all'insieme dei comuni costieri degli specchi d'acqua situati parzialmente o totalmente in zona di montagna.

Art. L. 145-6. - La creazione di nuove strade panoramiche, di cornice o di allacciamento, è vietata nelle parti di zone di montagna situate al di sopra del limite forestale, salvo eccezione giustificata dal collegamento di agglomerati esistenti o di massicci forestali o da ragioni di difesa nazionale o di collegamento internazionale.

Art. L. 145-7. - I. - Le prescrizioni particolari previste dall'articolo L. 111-1-1 prese in applicazione dal presente capitolo sono stabilite per ciascuno dei massicci definiti all'articolo 5 della legge n. 85-30 del 9-1-1985 citata in precedenza e possono:

1°) adattare in funzione della deli-

catezza dei centri interessati i limiti e criteri degli studi di impatto specifici alle zone di montagna stabiliti in applicazione dell'articolo 2 della legge n. 76-629 del 10 luglio 1976 relativa alla protezione della natura nonché dei limiti e criteri di inchiesta pubblica specifici alle zone di montagna stabiliti in applicazione dell'articolo primo della legge n. 83-630 del 12 luglio 1983 relativa alla democratizzazione delle inchieste pubbliche ed alla protezione dell'ambiente;

2°) designare gli spazi, i paesaggi e i centri più considerevoli del patrimonio naturale e culturale montano, in particolare gole, grotte, ghiacciai, laghi, torbiere, paludi, luoghi per la pratica dell'alpinismo, di scalate e del canoa-kayak, corsi d'acqua di prima categoria ai sensi dell'articolo 437 del codice rurale e i loro approdi, e definire le modalità per la loro salvaguardia;

3°) precisare in funzione delle particolarità di ogni massiccio le condizioni di applicazione del paragrafo III dell'articolo L. 145-3 del presente codice.

Tali prescrizioni sono stabilite da decreto in Consiglio di Stato in seguito ad espresso parere o su proposta dei consigli regionali interessati e del comitato di massiccio previsto all'articolo 7 della legge n. 85-30 del 9-1-1985 citata in precedenza.

II. - I comitati di massiccio possono elaborare delle particolari raccomandazioni a certe zone delicate e, in particolare, ai settori di alta montagna.

Art. L. 145-8. - Le installazioni e le opere necessarie alle fondazioni scientifiche, alla difesa nazionale, alla protezione contro i rischi naturali e ai servizi pubblici che non siano gli impianti di risalita meccanica non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione se la loro localizzazione in questi spazi corrisponde ad una necessità tecnica imperativa.

Sezione seconda.

NUOVE UNITÀ TURISTICHE

Art. L. 145-9. - Le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente alle nuove unità turistiche.

Viene considerata come nuova unità turistica, ogni operazione di sviluppo turistico in zona di montagna avente come oggetto o come fine:

— sia di creare un'urbanizzazione, un'attrezzatura o un assetto turistico in un luogo ancora privo di qualsiasi attrezzatura ,assetto o costruzione;

— sia di creare un'urbanizzazione, un'attrezzatura o un assetto turistici in discontinuità con le urbanizzazioni, gli assetti o le attrezzature esistenti qualora ciò causi una modifica sostanziale nell'economia locale, dei paesaggi o degli equilibri naturali montani;

— sia di causare, in una o più tranches, un aumento della capacità di alloggio turistico di più di 8.000 metri quadrati di superficie di costruzione esterna o di realizzare, in una o più tranches, una estensione o un rinforzo significativo degli impianti di risalita meccanica.

Un decreto in Consiglio di Stato determina in particolare i limiti finanziari periodicamente rivalutati, a partire dai quali, secondo il caso, tale estensione o tale rinforzo significativi sono considerati come una nuova unità turistica. Esso determina anche la procedura applicabile in caso di urgenza alla sostituzione degli impianti di risalita meccanica divenuti inutilizzabili.

Un'unità turistica nuova non può essere realizzata che in un comune che disponga di un piano di occupazione dei terreni opponibili ai terzi.

Il programma di una unità turistica nuova deve, qualora necessario, contenere delle disposizioni per l'alloggio dei salariati della stazione e per l'accoglimento e l'accesso alle piste degli sciatori "giornalieri" non residenti.

Art. L. 145-10. - Ad eccezione del III dell'articolo L. 145-3, le disposizioni del capitolo II del titolo III della legge n. 85-30 del 9-1-1985 citata in precedenza sono applicabili alle nuove unità turistiche.

Art. L. 145-11. - In assenza dello schema direttivo o dello schema di settore approvati, la creazione di una unità turistica nuova è autorizzata dal rappresentante dello Stato citato all'articolo 7 della legge n. 85-30 del 9-1-1985 citata in precedenza.

Il progetto è innanzitutto messo a disposizione del pubblico e sottoposto ad avviso della commissione specializzata prevista dall'articolo 7 della legge n. 85-30 del 9-1-1985 citata in precedenza.

L'autorizzazione diventa priva di effetto se, entro un termine di quattro anni a partire dalla notifica al beneficiario, le attrezzature e le costruzioni autorizzate nel progetto non sono state iniziate. Tale termine si applica alle operazioni autorizzate anteriormente alla legge n. 85-30 del 9-1-1985 citata in precedenza, al termine di un periodo di un anno a partire dalla sua pubblicazione.

Art. L. 145-12. - Qualora un progetto di unità turistica nuova riguardi un territorio coperto da uno schema direttivo o da uno schema di settore approvati e qualora tale schema non ne preveda la creazione, il rappresentante dello Stato nel dipartimento può, su richiesta del comune o del raggruppamento di comuni interessati e in seguito ad avviso della commissione specializzata del comitato di massiccio, richiedere la modifica dello schema in applicazione delle disposizioni dell'articolo L. 122-1-4.

Art. L. 145-13. - Un decreto in Consiglio di Stato precisa le condizioni di applicazione della presente sezione».

Art. 73.

L'articolo L. 122-1-2 del codice dell'urbanistica è completato da un comma così formulato:

«In zona di montagna, qualora il progetto di schema direttivo o di schema di settore comporti delle disposizioni relative alla creazione di una o più unità turistiche nuove di cui all'articolo L. 1445-9, tali disposizioni sono sottoposte per parere dal rappresentante dello Stato visto all'articolo L. 145-11, alla commissione specializzata del comitato di massiccio. Tale parere viene reputato favorevole qualora non espresso entro un termine di tre mesi dalla trasmissione del progetto di schema.

Il progetto, che contiene in allegato il parere della commissione specializzata del comitato di massiccio, è soggetto alle disposizioni del comma precedente. Le condizioni di applicazione del presente comma sono precisate da decreto».

Art. 74.

Qualora uno schema direttivo o uno schema di settore approvati comportino delle disposizioni relative alla creazione di una o più unità turistiche nuove che sono definite all'articolo L. 145-9 del codice dell'urbanistica, il termine previsto dal secondo comma dell'articolo L. 122-1-3 dello stesso codice viene portato a tre mesi.

Dal momento in cui lo schema direttivo o lo schema di settore approvati dall'organo deliberante dell'ente pubblico di collaborazione intercomunale gli viene trasmesso, il rappresentante dello Stato nel dipartimento trasmette le disposizioni di tale schema che prevedono la creazione di una nuova unità turistica al rappresentante dello Stato visto all'articolo L. 145-11 del codice dell'urbanistica. Se quest'ultimo ritiene necessario arrecare delle modifiche a tali disposizioni qualora queste non siano compatibili con le prescrizioni prese in applicazione dell'articolo L. 111-1-1 dello stesso codice o compromettano gravemente la realizzazione di progetti di interesse generale citati al terzo e quarto comma (a) dell'articolo L. 122-1-3 dello stesso codice, tali modifiche e quelle risultanti per altre disposizioni dello schema direttivo o dello schema di settore vengono notificate dal rappresentante dello Stato nel dipartimento all'ente pubblico di collaborazione intercomunale interessato nel termine visto al comma precedente.

Art. 75.

L'articolo L. 111-1-4 del codice dell'urbanistica è completato da un comma così formulato:

«Tuttavia, la direttiva di assetto nazionale relativa alla protezione ed all'assetto della montagna cessa di pro-

durre i suoi effetti con l'entrata in vigore della legge n. 85-30 del 9-1-1985 relativa allo sviluppo e alla protezione della montagna salvo per quanto riguarda le disposizioni relative alle unità turistiche nuove che restano in vigore in ciascuno dei massicci fino alla designazione della commissione specializzata citata all'ottavo comma dell'articolo 7 della legge n. 85-30 del 9-1-1985 citata in precedenza».

CAPITOLO SECONDO

Delle protezioni particolari

Art. 76.

Nelle zone di montagna, i trasporti di passeggeri allo scopo di divertimento a mezzo aeronave sono vietati ad eccezione che sugli aerodromi la cui lista è stabilita dall'autorità amministrativa.

Art. 77.

Nel codice dei comuni è inserito un articolo L. 131-4-1 così formulato:

«Art. L. 131-4-1. - In zona di montagna, il sindaco può, con riserva delle disposizioni dell'articolo 26 della legge n. 83-8 del 7 gennaio 1983 relativa alla ripartizione delle competenze tra i comuni, i dipartimenti, le regioni e lo Stato, con decreto motivato, vietare l'accesso di alcune vie o di alcune parti di vie o di settori del comune a diverse categorie di veicoli la cui natura comprometta sia la tranquillità pubblica, sia la protezione di certi luoghi o la loro valorizzazione a fini estetici, ecologici, agricoli, forestali o turistici.

Tali disposizioni non si applicano ai veicoli ad uso professionale agricolo o forestale».

CAPITOLO TERZO

Della protezione contro i rischi naturali in montagna

Art. 78.

Nelle zone di montagna, in assenza di piani di esposizione ai rischi naturali prevedibili, i documenti di urbanistica nonché i progetti di lavori, costruzioni o installazioni, soggetti ad una richiesta di autorizzazione o a una decisione di presa in considerazione, tengono conto dei rischi naturali specifici di tali zone, sia che si tratti di rischi preesistenti conosciuti o di quelli che potrebbero risultare dalle modifiche ambientali previste.

Tale presa in considerazione si valuta in funzione delle informazioni di cui l'autorità competente può disporre.

Senza pregiudizio delle disposizioni dei due comma di cui sopra, il rappresentante dello Stato visto all'articolo L. 145-11 del codice dell'urbanistica per le nuove unità turistiche e all'articolo 49 della presente legge per gli impianti di risalita meccanica tiene conto dei rischi naturali per il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.

Art. 79.

L'inizio dell'articolo primo della legge del 21 giugno 1965 sulle associazioni sindacali è così modificato:

«Possono essere l'oggetto di una associazione sindacale tra proprietari interessati all'esecuzione e alla manutenzione dei lavori:

1°) di difesa contro il mare, i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua navigabili e non, gli incendi nelle foreste, le lande boscose e non, le valanghe e la caduta di massi o blocchi, le frane, le eruzioni vulcaniche;

1°) bis... (il resto senza cambiamenti)».

TITOLO QUINTO

DELLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE SPECIFICHE DELLA MONTAGNA

CAPITOLO PRIMO

Del fondo di intervento per l'autosviluppo in montagna

Art. 80.

Il fondo di intervento per l'autosviluppo in montagna visto all'articolo 7 della presente legge ha come obiettivo principale e permanente di contribuire alla valorizzazione di tutte le risorse della montagna sostenendo la ricerca applicata, la sperimentazione, l'innovazione, l'animazione locale e l'assistenza tecnica necessarie alla realizzazione di progetti di sviluppo globale, nonché la diffusione delle esperienze e delle tecniche adattate all'ambiente montano.

CAPITOLO SECONDO

Del finanziamento dello sci nordico

Art. 81.

Un canone per l'accesso alle piste di sci di fondo segnalate e regolarmente battute e alle installazioni collettive destinate a favorire la pratica dello sci di fondo può essere istituito su delibera del consiglio municipale del comune il cui territorio è fornito di tali attrezzature. Il consiglio municipale stabilisce ogni anno l'ammontare del canone e le condizioni per la sua esazione.

Nel caso di installazioni che si estendano su più comuni, l'ammontare e le condizioni di esazione del canone sono stabiliti su delibere congiunte dei consigli municipali interessati.

Art. 82.

Il prodotto del canone, istituito dall'articolo precedente, è destinato alla manutenzione ed all'estensione delle piste nonché alle operazioni tendenti ad assicurare lo sviluppo e la promozione dello sci di fondo.

Art. 83.

Con deroga alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 81 di cui sopra e se nessun comune territorialmente interessato vi si oppone, qualora un ente pubblico di collaborazione intercomunale o un sindacato misto, esistente o creato a tale fine, abbia ricevuto la competenza per la creazione e la gestione delle piste da sci di fondo, l'assemblea deliberante decide la creazione del canone visto all'articolo 81 e ne stabilisce la quota. Il canone è percepito a suo profitto.

Art. 84.

Su proposta del o dei consigli generali o del consiglio regionale interessati, può essere creata per i dipartimenti montani un'associazione dipartimentale, interdipartimentale o regionale per la promozione dello sci di fondo.

Tale associazione può comprendere le regioni ed i dipartimenti interessati, i comuni o i sindacati di comuni il cui territoro sostenga o possa sostenere delle attrezzature, degli impianti o delle piste per la pratica dello sci di fondo, i gestori di tali attrezzature e, se necessario, a loro richiesta, delle associazioni rappresentative degli utenti.

L'associazione dipartimentale, interdipartimentale o regionale così istituita ha lo scopo di contribuire sul territorio dei dipartimenti interessati ad ogni azione atta a facilitare la pratica dello sci di fondo e in particolare lo sviluppo delle attrezzature, il coordinamento delle iniziative di promozione e l'armonizzazione dell'ammontare dei canoni.

Essa può percepire il canone previsto all'articolo 81 della presente legge per conto dei comuni interessati e su loro richiesta.

CAPITOLO TERZO

Del contributo dello sci alpino allo sviluppo locale in montagna

Art. 85.

Le imprese che utilizzano dei dispositivi di risalita meccanica possono essere soggette in zona di montagna ad una tassa dipartimentale ed a una tassa comunale proporzionali agli incassi lordi provenienti dalla vendita dei titoli di trasporto ed il cui ricavato viene versato al budget dipartimentale e comunale.

L'ammontare delle tasse viene inclu-

so nel prezzo del titolo di trasporto e riscosso dal gestore.

L'imponibile di tali tasse non comprende l'ammontare di queste ultime.

Art. 86.

La tassa comunale è istituita da delibera del consiglio municipale che ne fissa la quota nel limite del 3% degli incassi lordi provenienti dalla vendita dei titoli di trasporto.

La tassa dipartimentale è istituita da delibera del consiglio generale che ne fissa la quota nel limite del 2% degli incassi lordi provenienti dalla vendita dei titoli di trasporto.

Art. 87.

Se l'utilizzazione degli impianti meccanici di risalita si estende su più comuni o su più dipartimenti, la ripartizione del provento della tassa visto all'articolo 85 di cui sopra tra i suddetti comuni o i suddetti dipartimenti viene stabilita, in mancanza di accordo tra questi ultimi, dal rappresentante dello Stato alle condizioni stabilite da decreto in Consiglio di Stato.

Se gli impianti meccanici di risalita vengono utilizzati da un raggruppamento di comuni, la tassa comunale può essere istituita e percepita direttamente da tale raggruppamento con il consenso dei comuni interessati.

Art. 88.

I comuni o i raggruppamenti di comuni che hanno percepito in data 31 dicembre 1983 la tassa speciale vista all'articolo 9 del decreto n. 68-1031 del 14 novembre 1968 portante regolamento di amministrazione pubblica sul regime delle stazioni di sport invernali e di alpinismo sulla base di una quota superiore al 3% si vedono attribuire dal dipartimento, allorché questi percepisca la tassa vista all'articolo 85, una dotazione uguale alla differenza tra il prodotto dell'imposta al tasso del 3% e quello dell'imposta al tasso stabilito in precedenza. Tuttavia, ciò si verifica solo qualora i comuni interessati applicano il tasso del 3% per la tassa creata dalla presente legge. Tale dotazione viene versata trimestralmente.

Qualora il dipartimento non riscuota la tassa di cui sopra, questi comuni o raggruppamenti di comuni possono riscuotere l'imposta al tasso da essi stabilito per la tassa speciale prevista dal decreto n. 68-1031 del 14 novembre 1968 citato in precedenza, al titolo dell'esercizio finanziario 1983.

Art. 89.

Il ricavato annuale della tassa comunale e della tassa dipartimentale è destinato, con riserva delle disposizioni previste al primo comma dell'art. 88:

1°) ad interventi atti a favorire lo sviluppo agricolo in montagna;

2°) a spese per le attrezzature, per i servizi, per la promozione e per la formazione indotti dallo sviluppo del turismo in montagna e dalle necessità dei diversi tipi di clientela così come al miglioramento degli accessi ferroviari e stradali;

3°) alle spese di sviluppo di un turismo di iniziativa locale in montagna e delle attività che vi contribuiscono;

4°) ad oneri assunti dai club sciistici locali per la formazione tecnica dei loro giovani aderenti;

5°) al finanziamento di azioni per la prevenzione degli incidenti in montagna condotta da organismi competenti in materia e in particolare dalle società di soccorso in montagna.

CAPITOLO QUARTO

Dell'utilizzazione delle risorse idroelettriche

Art. 90.

Nella legge del 16 ottobre 1919 relativa allo sfruttamento dell'energia idraulica è inserito un articolo 16 bis così formulato:

«Art. 16 bis. - Le imprese autorizzate, condotte e utilizzate direttamente dalle collettività locali o dai loro raggruppamenti possono venire dichiarate di utilità pubblica ed essere oggetto degli stessi diritti conferiti dall'articolo 4, compreso il terzo comma, dall'articolo 5 in materia di esercizio delle servitù o dell'espropriazione e dall'articolo 6 in materia di evinzione dei diritti particolari all'uso dell'acqua.

Il rappresentante dello Stato nel dipartimento pronuncia la dichiarazione di utilità pubblica ed accorda l'autorizzazione alle condizioni previste all'articolo 2 della presente legge».

Art. 91.

I 6° e 7° comma dell'articolo 10 della legge del 16 ottobre 1919 citata in precedenza vengono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

«6°) Le riserve d'acqua e di energia elettrica da prevedere, ove necessario, per essere rivendute a cura dei consigli generali, ad uso dei servizi pubblici di Stato, dei dipartimenti, dei comuni, degli enti pubblici o delle associazioni sindacali autorizzate, e dei raggruppamenti agricoli di utilità generale stabiliti da decreto, nonché ad uso delle imprese industriali o artigianali che si installano, si sviluppano e creano o mantengono degli impieghi, la cui lista è fissata dai consigli generali in base a modalità determinate da decreto; il periodo iniziale di messa a disposizione, che non potrà superare l'anno che seguirà la data del termine dei lavori, durante il quale tale energia deve essere tenuta a disposizione del consiglio generale senza preavviso; le condizioni alle quali tali riserve devono essere tenute a disposizione degli aventi diritto in particolare; i termini di preavviso della scadenza di tale periodo; i lavori che possono venire imposti al concessionario per lo sfruttamento di tali riserve, nonché le tariffe speciali o le riduzioni sulle tariffe massime indicate al 9° comma del presente articolo, applicabili a tali riserve.

In zona di montagna, i consigli generali possono rivendere le riserve a due destinatari successivi durante l'anno, qualora si tratti di beneficiari che ne facciano uso stagionale.

Qualora, tra i richiedenti le concessioni e le collettività locali siano già intervenuti degli accordi che rispettino il primo comma del presente 6° sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista delle riserve idriche ed idroelettriche, oppure, attraverso l'applicazione dell'articolo 6, per quanto riguarda il risarcimento in natura per i diritti eserciti o meno, tali accordi devono essere registrati nel capitolato d'oneri ed esercitati dal concessionario senza dar luogo ad alcuna revisione, salvo nuova intesa tra le parti contraenti.

La totalità delle riserve d'energia elettrica non potrà privare l'impianto di più di un quarto dell'energia di cui questo dispone nei vari stati di portata del corso d'acqua.

In caso di un rinnovo della concessione, la quota di energia elettrica attualmente attribuita ai dipartimenti limitrofi, sarà mantenuta e rimessa a disposizione dei consigli generali interessati per venire ripartita secondo le condizioni qui di seguito indicate.

Nei dipartimenti d'oltre mare, i consigli regionali esercitano le competenze spettanti secondo il presente articolo ai consigli generali».

Art. 92.

Le riserve in energia elettrica previste, in applicazione del 6° dell'art. 10 della legge del 16 ottobre 1919 precedentemente menzionata, nei capitolati d'oneri applicabili alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolate dalle disposizioni di cui all'articolo 91 qualora esse non siano più previste o non lo siano mai state.

CAPITOLO QUINTO

Dei parchi nazionali e dei parchi naturali regionali in montagna e disposizioni diverse

Art. 93.

Dopo l'articolo 4 della legge n. 60-708 del 22 luglio 1960 relativo alla creazione di parchi nazionali, è inserito un articolo 4 bis così redatto:

«4 bis. - I parchi nazionali situati nei massicci montuosi sono incaricati del-

la protezione di aree naturali delicate e di particolare interesse.

Questi collaborano con le regioni e le collettività territoriali per l'esplicazione di tale mansione e per lo sviluppo economico, sociale e culturale del massiccio in questione, nel quadro definito dalla presente legge.

Il loro contributo si traduce in pratica attraverso la loro partecipazione a dei programmi di ricerca, di formazione, di animazione, d'aiuto tecnico e di accoglienza nonché attraverso la loro presenza all'interno dei comitati del massiccio.

I parchi nazionali sono associati, dietro loro richiesta, alla elaborazione di piani di occupazione del territorio, dei progetti generali o di settore riguardanti i comuni di cui tutto o solamente una parte del territorio è situato all'interno del parco o nella sua zona periferica.

Essi possono aderire a dei sindacati misti competenti per la sistemazione, lo sviluppo o la protezione di una o più valli o del massiccio locale in questione».

Art. 94.

I parchi naturali regionali situati nei massicci montuosi costituiscono uno strumento esemplare al servizio della protezione dell'equilibrio biologico e della salvaguardia dei luoghi e paesaggi considerati nell'articolo primo della presente legge. La loro presenza nei comitati del massiccio interpreta il carattere privilegiato dei loro rapporti con le regioni e le collettività territoriali nel quadro di una sistemazione del territorio che rispetti la specificità delle zone di montagna.

Tale presenza permette loro di essere associati all'elaborazione delle prescrizioni particolari che tengano conto dell'articolo L. 145-7 del codice d'urbanizzazione, in particolare per quanto riguarda le modalità per la salvaguardia delle aree, paesaggi e ambienti caratteristici del patrimonio naturale e culturale montano.

Art. 95.

Allo scopo di determinare le prospettive di sviluppo della climatoterapia di altitudine e il contributo che essa è in grado di apportare alla politica di prevenzione sanitaria e all'equilibrio dei regimi sociali, il governo avvierà un'indagine le cui conclusioni saranno registrate e rese note entro sei mesi.

TITOLO SESTO

DEL SOCCORSO ALLE PERSONE E AI BENI

Art. 96.

1° L'articolo 101 della succitata legge n. 82-213 del 2 marzo 1982 è completato nella maniera seguente:

«I piani di emergenza sono definiti a mezzo decreto in Consiglio di Stato.

2° Qualora, al fine di assicurare il servizio pubblico di soccorso, le operazioni di salvataggio in montagna necessitino lo svolgimento di un'azione comune di una certa importanza, il rappresentante dello Stato nel dipartimento può mettere in pratica un piano di emergenza, come previsto dall'articolo 101 della legge n. 82-213 del 2 marzo 1982 citata in precedenza».

Art. 97.

Il 7° dell'articolo L. 221-2 del codice dei comuni è completato dai seguenti commi:

«Tuttavia, i comuni possono pretendere dagli interessati o dai loro aventi titolo il rimborso delle spese di soccorso alle quali hanno dovuto far fronte in occasione di incidenti dovuti alla pratica delle attività sportive, il cui elenco è stabilito a mezzo decreto in Consiglio di Stato. Essi determinano le condizioni secondo cui il rimborso di tali spese che può interessare l'insieme o parte delle spese sostenute, dovrà venire effettuato.

I comuni sono tenuti ad informare il pubblico delle condizioni di applicazione del presente articolo nel loro territorio per mezzo di una pubblicità appropriata presso la sede del Comune e nei luoghi dove si praticano tali attività sportive».

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIPARTIMENTI D'OLTRE MARE E RELAZIONE ANNUALE

Art. 98.

Gli articoli 7, da 23 a 26, da 42 a 54, da 71 a 75, da 81 a 89 non possono essere applicati nei dipartimenti della Guadalupa, della Martinica e della Réunion.

Art. 99.

Nei dipartimenti d'oltre mare, le condizioni per la sistemazione delle zone di montagna sono oggetto di norme particolari stabilite su proposta o a seguito di parere dei comuni o dei raggruppamenti di comuni interessati nell'ambito di condizioni fissate a mezzo decreto in Consiglio di Stato in applicazione dell'articolo L. 111-1 del codice di urbanizzazione.

Art. 100.

I. - L'articolo 58-17 del codice rurale è redatto nella maniera seguente:

«Art. 58-17. - I. - Il rappresentante dello Stato nel dipartimento, di sua propria iniziativa o su richiesta del presidente del consiglio generale, in seguito ad un'indagine destinata a raccogliere le osservazioni dei proprietari e dei coltivatori, sollecita il parere della commissione del dipartimento per la sistemazione fondiaria prevista dall'articolo 5 del presente codice riguardo l'opportunità di mettere in pratica la procedura qui appresso definita:

Il rappresentante dello Stato mette in mora qualsiasi titolare del diritto di sfruttamento dei lotti suscettibili di un ripristino incolti, oppure palesemente non utilizzati sufficientemente da almeno tre anni, in confronto alle condizioni di sfruttamento dei lotti di valore colturale simile ai fondi agricoli a carattere familiare situati in prossimità, qualora, in un caso o nell'altro, nessuna ragione giustifichi tale situazione.

Il termine di tre anni previsto in precedenza è ridotto a due anni nelle zone di montagna.

Il rappresentante dello Stato nel dipartimento mette in mora allo stesso modo il proprietario di quei terreni qualora questi ne sia l'utilizzatore e ne vieti la valorizzazione e l'affitto a terzi.

Qualora l'identità o l'indirizzo del titolare del diritto di utilizzo sia sconosciuto all'amministrazione oppure in caso il titolare del diritto abbia rinunciato a questo suo diritto, non abbia valorizzato il suo fondo entro il termine fissato dalla mora, oppure, allo scadere di tale termine, questi abbia lasciato nuovamente i terreni in uno stato di sottoutilizzazione manifesta, il proprietario riassume, senza alcuna indennità, il possesso di tali terre nonché il possesso degli edifici necessari per il loro utilizzo. A questo punto gli verrà allora notificata l'ingiunzione di mora di cui al comma precedente.

Su richiesta del rappresentante dello Stato nel dipartimento, il Pretore del luogo in cui sono ubicati i beni in questione, può designare un mandatario incaricato di rappresentare il proprietario o i proprietari di beni indivisi il cui indirizzo o la cui identità non siano stati determinati nel corso dell'inchiesta, durante la procedura che mira alla valorizzazione dei terreni incolti o manifestamente sottoutilizzati. In caso egli non possa designare un proprietario di beni indivisi come mandatario, il giudice può conferire tali funzioni ad un'altra persona fisica o morale. Egli può inoltre, sostituire in qualsiasi momento il mandatario oppure mettere fine al suo compito.

Il rappresentante dello Stato nel dipartimento fissa il termine entro cui deve produrre effetto la messa in mora, nonché le condizioni della valorizzazione.

Il proprietario, il mandatario o il titolare del diritto di sfruttamento rendono noto al rappresentante dello Stato nel dipartimento, entro il termine di due mesi a partire dalla notifica della messa in mora, che essi si impegnano a valorizzare il fondo oppure che vi

rinunciano. La mancanza di una risposta equivale ad una rinuncia.

II. - Qualora il proprietario o il mandatario abbiano rinunciato espressamente o tacitamente a valorizzare il fondo oppure nel caso in cui ciò non sia avvenuto, entro il termine stabilito con la messa in mora, e non sia stato valorizzato o dato in affitto tale fondo, il rappresentante dello Stato procede ad una pubblicità destinata a far conoscere agli eventuali beneficiari la facoltà che viene loro offerta, di richiedere l'attribuzione di un'autorizzazione allo sfruttamento, e può attribuire, dietro responso della commissione del dipartimento delle strutture agricole, tale autorizzazione.

In caso di pluralità di richieste, il diritto di sfruttamento è attribuito con priorità ad un richiedente agricoltore che si installi oppure ad un agricoltore a titolo principale.

L'autorizzazione comporta con pieno diritto l'esistenza di una locazione di fondo rustico regolata dalle disposizioni di cui al titolo VI del libro IV del presente codice. In mancanza di un accordo amichevole tra il proprietario ed il beneficiario dell'autorizzazione, nonché nel caso in cui un mandatario sia stato designato, toccherà al tribunale fissare il prezzo dell'affitto del fondo rustico.

La società per la sistemazione fondiaria e rurale può richiedere di beneficiare dell'autorizzazione di sfruttamento. Tale richiesta può essere effettuata solo alla condizione che una collettività pubblica si sia impegnata, in mancanza di un candidato, a divenire titolare dell'affitto nei termini previsti all'articolo 17 della legge n. 60-808 del 5 agosto 1960, citata in precedenza. Tale collettività può cedere liberamente l'affitto oppure affittarlo a sua volta, nonostante le disposizioni di cui all'articolo L. 461-7 del presente codice. In caso l'autorizzazione le venga accordata, la società di sistemazione fondiaria e rurale deve, nonostante le disposizioni dell'articolo L. 461-7 citato in precedenza, cedere l'affitto nei termini previsti all'articolo 17 sopraccitato della legge n. 60-808 del 5 agosto 1960 menzionato in precedenza.

Nel caso in cui l'autorizzazione di sfruttamento interessi un fondo già dato in affitto, tale affitto terminerà senza alcuna indennità alla data di notifica al precedente titolare del diritto di sfruttamento dell'autorizzazione data al nuovo. La cessazione dell'affitto si effettua secondo le condizioni fissate dal diritto comune.

Qualora il bene oggetto di una autorizzazione di sfruttamento sia indiviso, ogni proprietario del bene indiviso riceve la quota di affitto di fondo rustico corrispondente ai suoi diritti alla comproprietà scaturenti dal titolo di proprietà, dalle dichiarazioni catastali, oppure in mancanza di tutto ciò, da tutti i mezzi di prova. L'ammontare dell'affitto di fondo rustico dovuto a coloro che ne hanno diritto, ma la cui identità o indirizzo è rimasto sconosciuto è depositato dal mandatario che è stato designato presso un depositario incaricato di ricevere i capitali appartenenti a minori.

III. - Il rappresentante dello Stato nel dipartimento può, secondo le condizioni previste al paragrafo II, accordare, a seconda dei casi, un'autorizzazione di sfruttamento oppure una nuova autorizzazione di sfruttamento, nel caso in cui la locazione conclusa dopo messa in mora dal proprietario per assicurare la valorizzazione dei suoi terreni oppure risultante da un'autorizzazione di sfruttamento concessa in precedenza, è risolto oppure non rinnovato.

Il rappresentante dello Stato nel dipartimento dispone degli stessi poteri qualora egli constati che il proprietario lasci i terreni in uno stato di sottoutilizzazione manifesta dopo la scadenza del termine che gli era stato fissato con la messa in mora per valorizzare i suoi terreni oppure nel caso in cui i suoi terreni siano lasciati in tale stato dall'utilizzatore scelto dal proprietario o designato dall'amministrazione. L'autorizzazione di utilizzazione concessa in questo modo, implica di diritto, qualora sia necessario, la rescissione del contratto di locazione».

II. - Gli articoli da 58-18 a 58-24 del codice rurale sono sostituiti dagli articoli seguenti da 58-18 a 58-23:

«Art. 58-18. - Il rappresentante dello Stato nel dipartimento, dietro responso della commissione prevista all'articolo 58-17, può, in qualsiasi momento del procedimento, provocare l'esproprio per causa di pubblica utilità.

Il beneficiario dello sfruttamento potrà cedere a questo scopo, in proprietà, oppure in usufrutto, i terreni espropriati. Nel caso egli proceda a delle sistemazioni di tali terreni, l'indennità di esproprio può, con riserva di accordo del proprietario, consistere nella restituzione di una parte dei terreni così sistemati.

Lo Stato può affidare la realizzazione delle operazioni di sistemazione e di ripristino dei terreni espropriati alle società di sistemazione fondiaria e rurale nonché alle società indicate all'articolo 2 della legge n. 46-860 del 30 aprile 1946 secondo le condizioni definite a mezzo decreto in Consiglio di Stato.

Art. 58-19. - Le contestazioni relative alla constatazione del carattere incolto o manifestamente sottosfruttato dei terreni sono portati di fronte al tribunale paritetico.

Art. 58-20. - Nessuno può ottenere oppure conservare lo sfruttamento dei terreni in applicazione degli articoli 58-17 e 58-18 senza aver accettato un capitolato d'oneri.

Art. 58-21. - Nel caso in cui il rappresentante dello Stato nel dipartimento constati che le clausole del capitolato d'oneri non sono rispettate, egli può, secondo le condizioni previste all'articolo 58-17, accordare, a seconda dei casi, un'autorizzazione di sfruttamento oppure una nuova autorizzazione di sfruttamento.

Le contestazioni relative all'interpretazione ed all'esecuzione dei capitolati d'oneri sono portate di fronte al tribunale paritetico "des baux ruraux".

Art. 58-22. - Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 58-17 sono a carico del dipartimento.

Art. 58-23. - Dei decreti in Consiglio di Stato determineranno, qualora fosse necessario, le condizioni di applicazione del presente capitolo».

Art. 101.

I. - Agli artt. L. 461-5, L. 461-6, L. 461-9, L. 461-14, L. 461-16, L. 461-22, L. 461-24, L. 462-5 del codice rurale, la parola: *«tribunale»* è sostituita dalle parole: *«tribunale paritetico»*.

II. - L'ultima frase dell'art. L. 462-6 del codice rurale è soppressa.

III. - All'articolo L. 462-24 del codice rurale, le parole: *«tribunale penale»* sono sostituite dalle parole: *«tribunale paritetico des baux ruraux»*.

IV. - L'articolo L. 462-21-1 del codice rurale diventa l'articolo L. 464-1 inserito al capitolo V del titolo VI del libro IV del suddetto codice.

V. - Sono estese ai dipartimenti d'oltre mare le disposizioni di natura legislativa del decreto n. 58-1293 del 23 dicembre 1958 relativo alla costituzione ed al funzionamento dei tribunali paritetici e delle commissioni consultative *«des baux ruraux»*.

Art. 102.

Il governo sottoporrà ogni anno al Parlamento una relazione riguardo l'applicazione della presente legge e riguardo le misure particolari che saranno state prese in favore della montagna.

Tale relazione sarà allo stesso modo trasmessa al consiglio nazionale della montagna.